SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

480ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* III-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-21

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 23-64

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 65-78

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2518) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*** *(Relazione orale):*

PRESIDENTE . . . . . .2, 9, 10 e *passim*
ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 2
BORDON *(Mar-DL-U)* 2, 3
ANGIUS *(DS-U)* 4
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 6
DEL TURCO *(Misto-SDI)* 7, 10
CONTESTABILE *(FI)* 8, 9, 10
MARINO *(Misto-Com)* 10
MALABARBA *(Misto-RC)* 12
GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento* 15

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE 16

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 17, 18, 20 e *passim*
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 18
AZZOLLINI *(FI)* 18, 20
MARINO *(Misto-Com)* 19
MORANDO *(DS-U)* . . . . . .16, 17, 18 e *passim*

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003 . . . 21

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2518:

Emendamento 1.2000 23

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269:

Articoli 23

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 65
Assegnazione 65
Ritiro 65

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblica 65
Trasmissione di documenti 66

INTERROGAZIONI

Annunzio 21
Interrogazioni 66

ERRATA CORRIGE 77

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2518) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*** *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana, dopo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, il sottosegretario Armosino ha chiesto una sospensione dell'esame del disegno di legge fino alla seduta pomeridiana.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Chiede un'ulteriore sospensione della discussione in quanto l'emendamento preannunciato nella seduta antimeridiana, ormai pienamente concordato e definito, necessita tuttavia di ulteriori interventi di natura tecnica. *(Commenti e vibrate proteste dai banchi del centrosinistra).*

BORDON *(Mar-DL-U)*. Esprime indignazione per l'atteggiamento del Governo. Nonostante la presentazione di un decreto privo dei requisiti di necessità ed urgenza e contrario, per i suoi contenuti, alle norme che regolano la procedura di approvazione delle leggi di bilancio, le opposizioni hanno ritirato ben 1.165 emendamenti al fine di sottrarre al Governo qualsiasi alibi in relazione a presunti intenti ostruzionistici. Che ora il Senato sia costretto ad attendere la conclusione delle trattative, condotte fuori dell'Aula, tra le diverse componenti della maggioranza ed il Ministro dell'economia costituisce un'umiliazione per l'istituzione, una violazione delle regole che presiedono alla vita parlamentare ed una lesione delle stesse prerogative dei senatori, in primo luogo quelli della maggioranza. Si tratta di un pericoloso precedente nei confronti del quale è necessario che il Presidente del Senato intervenga per richiamare il Governo ad un più stringente rispetto dei suoi doveri verso il Parlamento ed il Paese. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

ANGIUS *(DS-U)*. A parte il giudizio negativo sui contenuti del decreto-legge n. 269, non può sfuggire come l'iniziativa del Governo stia gravemente minacciando le prerogative dei singoli senatori e la dignità istituzionale del Senato. Il Governo, anziché addurre imbarazzanti giustificazioni, abbia la decenza di dire al Paese almeno una parte della verità: la maggioranza, non riuscendo a giungere ad un accordo al suo interno sulle proposte del creativo ministro Tremonti, impedisce al Senato nel suo insieme la discussione sul merito del decreto-legge. L'immagine degli esponenti della Casa delle libertà che, nel segreto delle stanze del Senato, continuano a trattare non per giungere ad un accordo su una mediazione minima che tenga conto degli interessi del Paese, ma per accaparrarsi pezzi della finanziaria al fine di arginare, ciascuno nell'esclusivo interesse della propria componente politica, l'ormai evidente erosione di consensi è la prova lampante del fallimento politico e programmatico della maggioranza, della sua fuga dalle responsabilità di governo e della distanza abissale che la separa dei bisogni reali dei cittadini. Il Presidente del Senato intervenga con atto più pregnante di una dichiarazione poiché è intollerabile che il Senato sia ostaggio non di una maggioranza, ma addirittura di un Ministro. Chiede l'immediata convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Si associa alle proteste per la sottrazione di parte consistente della manovra finanziaria al confronto di merito al Senato e concorda con la richiesta del senatore Angius di convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Auspica che il maxiemendamento che il Governo si accinge a presentare sia accompagnato da una relazione tecnica per consentire una verifica puntuale delle entrate e del gettito preventivato, anche al fine di accertare la loro corrispondenza al parere espresso dal Presidente del Senato sul contenuto proprio e sulla co-

pertura della legge finanziaria. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC).*

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Chiede un intervento del Presidente del Senato a difesa dell'autorevolezza e della dignità dell'Assemblea. In relazione all'esame del decreto-legge n. 269, infatti, mentre le opposizioni, a differenza della maggioranza, si sono fatte carico di difendere la centralità del Parlamento sacrificando gran parte dei propri emendamenti, il Governo pone in essere comportamenti gravemente lesivi delle prerogative parlamentari, senza che il Ministro dell'economia ritenga di dover dare conto al Senato delle proprie decisioni e delle novità intervenute. *(Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-RC).*

CONTESTABILE *(FI)*. La richiesta di un ulteriore breve slittamento nella presentazione del maxiemendamento da parte del Governo non giustifica gli scenari catastrofici disegnati dai rappresentanti dell'opposizione in ordine ad inesistenti spaccature nella maggioranza o a presunte lesioni delle prerogative parlamentari, né tanto meno le critiche, peraltro generiche, rivolte alla Presidenza del Senato che anche in quest'occasione esercita il suo ruolo di arbitro *super partes* garantendo i diritti dell'opposizione. Si tratta soltanto di consentire la puntualizzazione dell'intesa su alcune questioni fondamentali, su cui si è registrata una normale dialettica all'interno delle forze politiche di maggioranza. *(Applausi dai Gruppi FI e AN. Commenti dai banchi dell'opposizione).*

MARINO *(Misto-Com)*. Dopo che l'opposizione ha ritirato la gran parte degli emendamenti onde consentire un esame nel merito del provvedimento, senza offrire l'alibi dell'ostruzionismo alla maggioranza, il Governo ha scelto ugualmente la strada della fiducia attraverso la predisposizione di un maxiemendamento, ma la estenuante mediazione per la sua stesura nasconde i dissidi in seno alla maggioranza sulle questioni rimaste aperte; dissidi che ruotano soprattutto intorno allo strapotere assunto nel governo dell'economia dal ministro Tremonti, le cui scelte inique ed errate hanno finora realizzato uno spostamento di reddito a favore delle classi più agiate a scapito dei lavoratori e del Mezzogiorno senza peraltro arrestare il declino economico del Paese. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-RC).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. L'opposizione non ha espresso alcuna accusa al Presidente del Senato ma gli ha rivolto un appello affinché eserciti con forza il ruolo di garante della corretto applicazione delle norme regolamentari. La manovra finanziaria, che rappresenta il momento fondamentale nella vita delle Camere, si sta caratterizzando infatti per una serie di anomalie che di fatto espropria il Parlamento delle prerogative in materia di discussione dei documenti di bilancio. Chiede pertanto al Presidente del Senato di richiamare il Governo alla proprie responsabilità nei confronti del Parlamento. Auspica altresì che il ministro Tremonti senta

il dovere istituzionale di comunicare all'Aula l'esito della mediazione, avvenuta fuori dalla sede parlamentare, tra le forze politiche di maggioranza sul maxiemendamento. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U e del senatore De Paoli).*

PRESIDENTE. Le questioni politiche che investono la maggioranza e il Governo avrebbero potuto essere sciolte per tempo e in altra sede onde evitare che gli effetti si scaricassero sull'esame parlamentare del decreto-legge. Non trattandosi però di questioni che attengono le norme procedurali, ritiene di accedere alla richiesta del Governo di una sospensione della discussione fino alle 18,30, riservandosi di procedere all'eventuale immediata convocazione della Conferenza dei Capigruppo sulla base delle comunicazioni che il Governo renderà alla ripresa dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 17,22, è ripresa alle ore 18,32.

PRESIDENTE. Comunica che il Governo ha presentato l'emendamento 1.2000. *(v. Allegato A).*

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo, che ha finora fatto ricorso con parsimonia all'istituto della questione di fiducia, per garantire il coordinamento della manovra finanziaria, il suo equilibrio complessivo e i tempi di approvazione, pone la questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione n. 2518.

PRESIDENTE. Prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, come precedentemente annunciato, sospende la seduta e convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 18,34, è ripresa alle ore 19,23.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine all'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia ed alla conseguente ripartizione dei tempi assegnati ai singoli Gruppi. *(v. Resoconto stenografico).*

Sui lavori del Senato

MORANDO *(DS-U)*. Chiede se, come previsto dal Regolamento, al maxiemendamento presentato dal Governo sia allegata una relazione tecnica. Infatti, poiché il decreto-legge n. 269 reca i nove decimi della copertura del disegno di legge finanziaria, una valutazione della relazione tecnica è indispensabile per comprendere se, alla luce delle modifiche proposte dal Governo, sia ancora valido il parere formulato dal Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento. Sollecitando la Presidenza ad attivarsi per l'immediata presentazione della relazione tecnica, chiede che la Commissione bilancio sospenda l'esame del disegno di legge finanziaria e sia convocata per valutare, sulla base della relazione tecnica, il maxiemendamento presentato dal Governo. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Il Governo ha preannunciato la presentazione della relazione tecnica per la giornata di domani. Peraltro, il Regolamento disciplina con chiarezza tanto la modalità di espressione del parere da parte del Presidente del Senato sul contenuto proprio e sulla copertura del disegno di legge finanziaria (che precede l'assegnazione del disegno di legge stesso), quanto le conseguenze procedurali derivanti dall'apposizione della questione di fiducia.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Ritiene opportuno procedere alla sospensione dell'esame della finanziaria in Commissione, sconvocando la seduta prevista per la serata, in attesa della presentazione della relazione tecnica annunciata per la mattina di domani.

PRESIDENTE. Si tratta di decisioni rimesse all'autonomia del Presidente della Commissione bilancio.

AZZOLLINI *(FI)*. Seppure gran parte della copertura della finanziaria è assicurata dal decreto-legge, l'esame della relazione tecnica non appare pregiudiziale al prosieguo della discussione del disegno di legge finanziaria in Commissione. Comunque, non appena la relazione tecnica verrà presentata sarà oggetto di esame approfondito da parte della Commissione onde valutarne eventuali conseguenze sulla copertura della finanziaria.

MARINO *(Misto-Com)*. Si associa alla richiesta di sospendere l'esame del disegno di legge finanziaria in Commissione, sconvocando la seduta prevista nella serata odierna stante la necessità di attendere la presentazione della relazione tecnica.

MORANDO *(DS-U)*. L'incertezza in ordine alla copertura della legge finanziaria, determinata dalle modifiche apportate dal Governo con il ma-

xiemendamento al decreto-legge, comporta ricadute anche sugli emendamenti alla finanziaria, sottoposti, secondo le disposizioni regolamentari ad un rigoroso giudizio di ammissibilità da parte della Commissione bilancio alla luce della loro copertura. Il Presidente del Senato, ai fini di un nuovo pronunciamento sulla copertura, dovrebbe quindi invitare il Presidente della 5ª Commissione a sospendere l'esame della finanziaria.

PRESIDENTE. Quanto al prosieguo dell'esame del disegno di legge finanziaria, ribadisce l'autonomia del Presidente della 5ª Commissione, cui peraltro è demandato il giudizio sull'ammissibilità degli emendamenti.

AZZOLLINI *(FI)*. Ribadendo che non vi è un nesso di pregiudizialità tra l'esame degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate dal Governo al testo del decreto-legge n. 269 – semmai incidenti sul prospetto di copertura – e il prosieguo dell'esame del disegno di legge finanziaria, sottolinea che, quanto agli emendamenti, il giudizio di ammissibilità è relativo alla sussistenza o congruenza della compensazione rispetto all'onere mediante la valutazione di ogni singolo caso. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani. Apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 19,39.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31).*
Si dia lettura del processo verbale.

PACE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 ottobre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Mantica, Ronconi, Saporito, Siliquini, Sudano, Tramaterra, Tunis, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per partecipare ad un convegno; Pessina, per partecipare ad un evento internazionale; Peterlini, per attività della 8ª Commissione permanente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,33).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2518) *Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici* *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2518.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo le repliche dei relatori di maggioranza e di minoranza e della rappresentante del Governo, la quale ha chiesto una sospensione dell'esame del disegno di legge in titolo fino alla seduta pomeridiana.

Ha chiesto di parlare la signora sottosegretario Armosino. Ne ha facoltà.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, colleghi, innanzi tutto grazie per aver accolto l'istanza, da me avanzata questa mattina, di accordare una sospensione dell'esame del disegno di legge in titolo per consentire al Governo di presentare un emendamento allo stesso.

Vorrei ora chiedere un'ulteriore sospensione, da identificare nell'ambito delle due ore. *(Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

Prego, signora Sottosegretario.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, avanzo la richiesta di consentire una sospensione dei lavori di tale durata perché il testo dell'emendamento del Governo, del tutto concordato e definito, è adesso oggetto dei necessari interventi di *drafting*. *(Commenti dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Ilarità).*

BORDON *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, al di là della ilarità e delle discussioni, quasi scontate, che sempre si susseguono in questi casi tra maggioranza e opposizione, pregherei i colleghi e il Governo di prestare attenzione a quanto sto per dire.

Per me sarebbe molto facile, signora Sottosegretario, dare voce ad un sentimento di protesta, perfino di indignazione – se mi permettete – per

una situazione nella quale tutto avviene fuori da quest'Aula. Tutto. *(Commenti dai Gruppi FI e AN).*

COLLINO *(AN)*. È sempre stato così, dal 1948 in poi!

BORDON *(Mar-DL-U)*. Con un facile gioco di parole si potrebbe sostenere che ormai il Parlamento sta diventando l'«assestamento», nel senso che semplicemente assistiamo a decisioni di cui non si conosce bene l'origine.

Sarebbe troppo facile sostenere anche che le molte cose che siamo stati abituati a sopportare in questi due anni e mezzo hanno pur tuttavia un limite, perfino nella decenza dei comportamenti, signora Sottosegretario.

Voglio comunque rivolgermi alla maggioranza, se mi è concesso. Desidero ricordare, signor Presidente, il gesto che ieri – lei era presente – l'opposizione ha compiuto. Normalmente le opposizioni si oppongono e avrebbero dovuto farlo anche in questo caso, di fronte ad un atto che è davvero un *unicum* – non lo dimentichiamo, perché di passo in passo, di *vulnus* in *vulnus*, ormai ci stiamo abituando a tutto –: mi riferisco ad una manovra finanziaria che si vuole approvare tramite lo strumento del decreto-legge.

Già si compie una violazione dei princìpi costituzionali, dal momento che non sono chiare le motivazioni – ne abbiamo già discusso – che giustificano l'urgenza e la contingibilità propri di uno strumento legislativo straordinario come il decreto-legge. Ricordo che i nove decimi della manovra dovrebbero essere approvati per decreto. Già questo è un atto su cui esprimiamo perplessità. Ebbene, ieri, malgrado ciò, le opposizioni hanno ritirato – voglio sottolinearlo – 1.165 dei 1.265 presentati, mantenendone in vita soltanto cento.

È evidente che voi non vi trovate di fronte ad un'azione dell'opposizione di carattere ostruzionistico, che quindi vi impedisce di approvare il decreto nei tempi utili. Casomai, siete di fronte – e questo è evidente – alle centinaia di emendamenti che la maggioranza – se ho capito bene – intende mantenere, anche se poi fa qualcos'altro, avendo capito qual è la considerazione in cui il Governo tiene il Parlamento e quest'Aula. Cosa fa la maggioranza? Tratta in altra sede, nelle tante riunioni che si susseguono in queste ore. Ecco perché dobbiamo aspettare, signor Presidente. Si pone anche una questione di dignità del Senato e delle istituzioni.

AYALA *(DS-U)*. Sono allo sbando!

BORDON *(Mar-DL-U)*. Noi siamo costretti ad aspettare non perché il Governo deve discutere al suo interno, ma perché il Governo deve riunirsi con i responsabili delle forze politiche di maggioranza per concordare quanti degli emendamenti da questa presentati potranno essere inclusi

nell'unico supermaxiemendamento che verrà approvato attraverso la votazione sulla questione di fiducia.

Si sta conducendo una trattativa fuori da quest'Aula che determina una doppia umiliazione, colleghi della maggioranza, in primo luogo per il Parlamento, per le regole istituzionali e costituzionali che – lo sottolineo – valgono per tutti. Oggi, infatti, voi siete maggioranza e noi opposizione, ma domani potrebbe essere diversamente, come cominciano a dimostrare – se mi permettete – alcuni risultati elettorali. *(Commenti dai Gruppi FI, AN e UDC)*. Avrei potuto anche dire di peggio; accontentatevi di questo e permettetemi di dirvi che sotto questo profilo sono stato addirittura gentile. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

Quindi, si tratta in primo luogo di un'umiliazione per l'Istituzione nel suo complesso, ma anche per voi, perché non avete presentato soltanto emendamenti di tipo propagandistico. Una parte di voi, che ha contatti con il mondo sociale, con il mondo economico, con le diverse categorie e con le istituzioni locali, con i vostri rappresentanti nei collegi delle tante associazioni, ha presentato emendamenti in cui sicuramente credeva e che erano collegati a motivazioni profonde.

Con quale faccia, cari colleghi, tornerete nei collegi? Con quale responsabilità rispetto al compito e al mandato che vi è stato assegnato tornerete dicendo che siete stati in Parlamento ma non avete potuto dire nulla? Alcuni di voi, infatti, non hanno potuto dire nulla rispetto a decisioni che vengono prese da altri sulla vostra testa. Questo è l'elemento – a mio avviso – intollerabile.

Vi è poi anche un elemento di merito, ne parleremo se avremo finalmente l'occasione, signora Sottosegretario, di confrontarci sui problemi. Fino ad ora non abbiamo potuto farlo perché voi avete sottratto a quest'Aula del Parlamento il diritto di affrontare e discutere il cardine di una manovra, qual è quella di bilancio, creando, da questo punto di vista, un pericoloso precedente.

Signor Presidente, vorrei che anche sotto il profilo della sua alta responsabilità istituzionale lei invitasse veramente il Governo, e chi con esso si incontra, ad essere più responsabile nei confronti dei compiti che ha di fronte alla nostra Aula e al Paese.

È già grave che si attui una manovra finanziaria che non abbassa le tasse, che non promuove lo sviluppo, che non dà alcuna indicazione rispetto ai grandi temi di risanamento economico e finanziario e di sviluppo, ma è ancor più grave, e ancor di più ci offende, che lo si faccia in questo modo. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

ANGIUS *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(DS-U)*. Signor Presidente, penso che lei si renderà conto che stiamo discutendo in un modo veramente singolare la manovra di bilancio per il 2004.

Lasciamo stare il giudizio di merito sulle scelte del Governo che abbiamo già espresso e che esprimeremo: la nostra opinione è che si tratti di una legge finanziaria indecente. Tuttavia, anche per il modo in cui viene discussa qui, nel Senato della Repubblica, a lei, Presidente, non può sfuggire – e infatti lo ha rilevato questa mattina in una dichiarazione – che l'iniziativa del Governo sta gravemente minando – sono d'accordo con ciò che diceva poc'anzi il collega Bordon – il ruolo, la funzione e le prerogative dei singoli senatori e del Senato della Repubblica nel suo insieme.

A me dispiace dover polemizzare con la sottosegretario Armosino; vorrei però che anche lei si sottraesse, per dignità della sua funzione, a questo esercizio dialettico piuttosto diabolico. Già questa mattina, se non sbaglio, la Sottosegretario ci aveva spiegato che l'emendamento che il Governo doveva presentare era pronto e che esso veniva già battuto, immagino a macchina. È una battitura lunga, complessa e difficoltosa se, giunti alle ore 16,45, essa prosegue ancora e proseguirà almeno fino alle 18,30.

Signora Sottosegretario, abbia la decenza di dirci almeno una parte della verità, non tutta, ma almeno una parte la dica al Senato della Repubblica e all'opinione pubblica italiana. Questa verità è molto semplice, cari colleghi: la verità è che nemmeno voi, seguendo le proposte del creativo Ministro dell'economia e delle finanze, vi raccapezzate su cosa voi stessi dovete fare e votare.

State dando una rappresentazione ridicola di una classe dirigente che avrebbe dovuto portare il Paese a straordinari traguardi di crescita e di benessere economico; vi state accapigliando nelle stanze segrete del Senato della Repubblica perché non siete in grado neanche di dire la vostra su una finanziaria indecente, presentata dal vostro creativo Ministro dell'economia, e impedite al Senato della Repubblica di discuterla *(Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-RC e Mar-DL-U).*

È una vergogna lo spettacolo al quale stiamo assistendo; signor Presidente del Senato, la prego di cercare di porre rimedio, di fare qualcosa di più di una dichiarazione: non è possibile, non è accettabile, non è ammissibile andare avanti così, e lei se ne rende conto.

I Gruppi della maggioranza sono riuniti per litigare con il Governo della Repubblica su che cosa fare del condono edilizio – chiamiamo le cose con il loro nome – della vendita dei beni culturali, del futuro della Cassa depositi e prestiti, su cosa fare su questioni fondamentali ed essenziali, destinate ad incidere sui bisogni del Paese.

Lo scontro in atto, nel segreto delle stanze del Senato, non riguarda i bisogni del Paese: cosa ve ne importa dei bisogni del Paese? C'è una distanza abissale tra ciò che state facendo, dicendo, proponendo e i bisogni reali del Paese. La distanza tra voi e il Paese sta diventando politicamente, e secondo me anche elettoralmente, incolmabile. Da ciò deriva la vostra paura; da ciò deriva un fuggi fuggi generale.

Ogni forza politica pensa a raccattare un pezzo della legge finanziaria perché deve parlare ad un pezzo del proprio elettorato; donde la fuga dalle

responsabilità rispetto al governo del Paese, il si salvi chi può di fronte ad un fallimento clamoroso.

È questa la questione politica che ci sta di fronte; non è né un calcolo economico né un calcolo finanziario, bensì la disperazione di chi avverte l'erosione di un consenso, che pensava intoccabile, erosione derivante dalla propria incapacità di governo.

Per questo motivo ponete la fiducia, non siete d'accordo nemmeno sulla mediazione minima che bisogna trovare per dare la fiducia. Non state litigando su che cosa fare per l'Italia, bensì su che cosa fare per voi stessi: AN per AN, Forza Italia per Forza Italia, la Lega per la Lega, l'UDC per l'UDC e, soprattutto, Berlusconi per Berlusconi: lui pensa solo a se stesso. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

Questa è la questione politica di fronte alla quale vi trovate e sinora tutto è coperto dalla Presidenza dell'Unione Europea. La vostra maggioranza è una pentola che bolle e, quando il coperchio sarà tolto, il 31 dicembre prossimo, allora ne vedremo delle belle. È questo il punto al quale state portando il Paese.

A noi del vostro futuro non importa esattamente nulla, ci interessa invece il futuro dell'Italia. Siccome è in questione, non già il nostro o il vostro futuro, bensì il futuro del Paese, signor Presidente, vorrei che ne discutessimo, ciascuno con le proprie idee e ciascuno assumendosi le proprie responsabilità. La verità che si desume dal modo di procedere, signor Presidente del Senato, è semplice: la finanziaria è indecente e si impedisce di emendarla, all'opposizione come alla maggioranza.

Questo è il punto e su questo voglio insistere, perché c'è un ruolo che lei, signor Presidente, deve assolvere e al quale mi permetto di richiamarla, condividendo le cose che lei ha detto questa mattina. Il Senato della Repubblica non può essere ostaggio di questa o di quella maggioranza, come è giusto che non sia ostaggio di questa o di quella opposizione, ma non deve neanche essere ostaggio di questo o di quel Governo o di un Ministro creativo.

Dunque, signor Presidente, le chiedo urgentemente di convocare la Conferenza dei Capigruppo perché così, glielo dico formalmente, non si può andare avanti e non si andrà avanti. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Mar-DL-U, Misto-SDI, Misto-Udeur-PE, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, toccherò una questione già sollevata dai presidenti Angius e Bordon e insisterò su di essa perché ritengo che siamo in presenza di una violazione palese e continuata delle nostre regole.

Infatti, signor Presidente, è stato predisposto un decreto-legge per sfuggire alle regole attinenti la sessione di bilancio; successivamente, sullo

stesso decreto-legge sarà posta la questione di fiducia per impedire che si sviluppi un dibattito parlamentare e si proceda come previsto dalle nostre regole: si pone la questione di fiducia per stabilire, nei fatti, la non emendabilità del provvedimento al nostro esame.

Signor Presidente, la questione è stata posta da tutti. Non voglio insistere, ma ritengo opportuno che lei dia una risposta positiva alla richiesta del presidente Angius. Vorrei quindi utilizzare i pochi minuti a disposizione per porle un'altra questione: mi rivolgo direttamente a lei, signor Presidente.

Siamo di fronte ad un provvedimento che determina per nove decimi la copertura della legge finanziaria. Lei, signor Presidente, ha già espresso in quest'Aula, secondo quanto previsto dal nostro Regolamento, il parere circa il contenuto della finanziaria e la sua copertura.

Siamo ora di fronte ad un provvedimento che probabilmente verrà modificato attraverso il maxiemendamento del Governo, che si presume, signor Presidente, produca entrate e gettito diversi da quelli preventivati: faccio l'esempio delle norme relative ai lavoratori esposti all'amianto e al condono edilizio.

Signor Presidente, mi auguro – e sono convinto che lei sia d'accordo con noi – che quando verrà presentato il maxiemendamento del Governo, esso sia accompagnato da una relazione tecnica. Infatti, il Parlamento ha l'esigenza di valutare, in modo rigoroso, se quel gettito e quelle coperture attengono al parere che noi abbiamo espresso a lei e sono conformi al parere che lei ha espresso all'Assemblea.

Credo si tratti di una questione rilevante. Sono convinto che lei sia d'accordo con noi e insisto, signor Presidente, affinché si attivi, secondo la sua responsabilità, per far sì che, insieme al maxiemendamento, venga presentata anche una relazione tecnica. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC).*

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, mi permetta di rivolgermi a lei per evitare che anche la discussione che stiamo facendo appartenga a quel tanto di già visto nell'esperienza parlamentare di questi due anni e mezzo di legislatura.

Lei è il Presidente del Senato e il Senato si trova in queste ore di fronte ad una situazione di un certo tipo. Non discuto il tentativo del Governo di rubare spazi al Parlamento; non è una novità, signor Presidente, e non sarà l'ultima volta che si verifica un evento di questa natura.

Tuttavia, la novità che è di fronte a lei e sulla quale lei deve riflettere è che, di fronte ad una legge finanziaria che ha prodotto, come sempre è capitato, una montagna gigantesca di emendamenti, lei stesso si trova dinanzi un'opposizione che, pur di rendere il Parlamento protagonista del dibattito sulla manovra finanziaria, non ha esitato a ritirare quasi tutti i

suoi emendamenti. Un'operazione che non ha invece ritenuto di fare la maggioranza, che, sentendo solidarietà verso il Governo solo ora che il Governo stesso si appresta a presentare un maxiemendamento e a porre la questione di fiducia, si trova a dover rinunciare ai propri emendamenti e anche ad una battaglia parlamentare, quale che essa fosse, o quale che essa e i singoli Gruppi ritenessero di dover condurre.

C'è di più, signor Presidente: questa mattina è stato annunciato che il maxiemendamento del Governo era già pronto. Non parlo di bugie dette in Parlamento. Il Parlamento ha una storia di tante omissioni; omettere certe verità è un'abitudine frequente nelle Aule parlamentari. Tuttavia, il fatto singolare è che questa mattina ci siamo trovati a svolgere una discussione che non aveva senso, perché il Governo stava pensando già ad altro, con un Ministro dell'economia e delle finanze che, di fronte ad un fatto di queste dimensioni, non ritiene di venire in Aula a spiegare lealmente e correttamente al Parlamento cosa stia succedendo.

Non è un problema dire al Parlamento che ci sono questioni interne alla maggioranza; non è la prima volta che capita nella storia della Repubblica che si pongono nella maggioranza problemi di indirizzo in ordine alla legge di bilancio. Quello che non si può tollerare, signor Presidente, è ciò cui lei ha accennato stamane osservando, a conclusione della seduta, che siamo di fronte a fatti che possono determinare una lesione dell'autorevolezza del Parlamento.

Noi, signor Presidente, per evitare questo, abbiamo sacrificato i nostri emendamenti. La maggioranza invece non ha sentito il bisogno di sacrificare i propri pur di permettere una discussione in Aula. Il Ministro dell'economia e delle finanze di questo Governo non sente il bisogno di venire in Aula a dare spiegazioni. Questo è inammissibile!

Guardi, signor Presidente, noi questo lo facciamo sempre; lei è testimone del fatto che l'opposizione fa il suo mestiere. Siamo di fronte ad un fatto qualitativamente nuovo che riguarda l'autorevolezza e la dignità del Parlamento. Per questo ci rivolgiamo a lei. Per questo riteniamo che ciò che sta accadendo abbia una valenza diversa rispetto a tutto ciò che lo ha proceduto. *(Applausi dai Gruppi Misto-SDI, Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC).*

CONTESTABILE *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE *(FI)*. Signor Presidente, ho ascoltato, con l'attenzione e con il rispetto che meritano le persone egregie del senatore Angius e del senatore Bordon, i loro interventi e li ho trovati tesi, inquieti, preoccupati; penso che forse la serata di ieri per Angius e per Bordon sia trascorsa nella lettura d'un testo esso stesso inquietante, l'«Apocalisse» dello pseudo-Giovanni, dato che hanno disegnato scenari apocalittici estranei al momento attuale alla nostra politica.

Voglio rassicurare innanzitutto il senatore Angius. Il senatore Angius non si preoccupa del nostro futuro: fa benissimo. Noi non ci preoccupiamo del vostro futuro, anche perché si fa strada in noi il sospetto che noi abbiamo, sì, qualche difficoltà temporanea, ma che voi non abbiate futuro, e perciò è inutile preoccuparsi. *(Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi!

CONTESTABILE *(FI)*. Capisco la vostra reazione: mi conferma nella mia idea.

Il senatore Bordon ha posto con vigore alcuni problemi. Come torneremo nei nostri collegi? Con che faccia? Stia tranquillo, stia sicuro, senatore Bordon: io vi tornerò con la mia faccia, bene accolto; i miei colleghi vi torneranno con la loro faccia, benissimo accolti (anche il senatore Gentile, che si è fatto avanti). Vorremmo che voi poteste tornare nei vostri collegi con la tranquillità con la quale ci torniamo noi.

PAGANO *(DS-U)*. Scendi giù! Ci sono i componenti dei Cocer, giù.

CONTESTABILE *(FI)*. A leggere i giornali, i dissidi al vostro interno sono tali che noi crediamo – e ce ne dispiace – che avrete qualche difficoltà a tornare nei vostri collegi.

Il senatore Bordon si preoccupa sempre dei risultati delle prossime elezioni. Si vota nel decoroso comune di Scurcola Marsicana e il senatore Bordon ne trae delle conclusioni devastanti per la nostra parte politica.

PAGANO *(DS-U)*. È la Lega che lo dice! *(Richiami del Presidente).*

CONTESTABILE *(FI)*. Mi permetto di ricordare che le ultime elezioni le abbiamo vinte, anzi le abbiamo stravinte noi... *(Vivaci commenti dai banchi dell'opposizione. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, credevo avesse una diversa funzione lei in Aula.

CONTESTABILE *(FI)*. Mi permetto di ricordare che le ultime elezioni le abbiamo vinte, anzi stravinte noi, che i voti si contano quando le urne sono chiuse e che queste vostre previsioni su un futuro elettorale per voi fortunato noi siamo convinti che verranno smentite dai fatti, come sono state quasi sempre smentite dai fatti dal 1946 in poi. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. *Pietas* ambrosiana, lui è milanese!

PRESIDENTE. Senatrice Baio Dossi, per cortesia, lei che è così gentile, non lo interrompa.

CONTESTABILE *(FI)*. In più, tutti i Governi sulle finanziarie hanno dei problemi. Sono Governi di coalizione e il maggioritario ha acuito i problemi. Tutti i Governi chiedono qualche rinvio; non è il caso di evocare scenari apocalittici.

Un'ultima notazione. Ho sentito pronunciare alcune parole nei confronti del Presidente del Senato. Non ho il tabù – né l'ho mai avuto – del rispetto delle istituzioni. A me sembra – a noi sembra – che il Presidente del Senato abbia finora, con decoro e dignità, garantito le opposizioni, a volte addirittura più della maggioranza, come forse è opportuno faccia un Presidente del Senato. Sarebbe perciò il caso che certe accuse, se devono essere portate, fossero circostanziate.

PAGANO *(DS-U)*. Ma chi le ha fatte queste accuse?

PILONI *(DS-U)*. Chi le ha fatte?

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Non hai capito.

CONTESTABILE *(FI)*. Ci si dica dove, quando e come il Presidente del Senato ha privilegiato la nostra parte: solo allora saremo disponibili ad un dibattito anche su questo. Siccome non sarete in grado – è facile profezia – di portare accuse specifiche...

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Hai sbagliato causa, oggi.

CONTESTABILE *(FI)*. ...sarebbe forse opportuno, da parte vostra, un gesto di decorosa umiltà: chiedete scusa. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

PAGANO *(DS-U)*. Ma a chi? *(Commenti del senatore Garraffa. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Per favore, senatore Garraffa!

MARINO *(Misto-Com)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, anche i Comunisti Italiani hanno ritirato la stragrande maggioranza degli emendamenti presentati insieme a tutti gli altri colleghi dell'opposizione, per non fornire alibi alla maggioranza e soprattutto al Governo nel richiedere la fiducia.

Il primo *vulnus* (mi rivolgo in particolare al collega Contestabile) è stato rappresentato dal fatto di presentare quello che è sostanzialmente un maxicollegato alla finanziaria sotto forma di decreto-legge, scegliendo tale veste evidentemente per evitare modifiche della stessa maggioranza al provvedimento.

Infatti, quando si parla di emendabilità dei documenti di bilancio, ahimè signor Presidente, chiaramente ci si riferisce alle forze di maggio-

ranza, che hanno la forza per far passare un emendamento, e ben poco a quelle di opposizione. Quindi, il primo *vulnus* è questo, nella consapevolezza che il contenuto vero, o almeno il 90 per cento, della manovra finanziaria complessiva risiede in questo decretone.

L'altro *vulnus*, oltre a quello di imporre un maxicollegato attraverso un decreto-legge, risiede nel fatto di richiedere addirittura la fiducia. Mi chiedo rispetto a che cosa, signor Presidente: rispetto ad un testo che è uscito modificato dalla maggioranza in Commissione bilancio. La richiesta di ulteriori sospensioni, a mio avviso, mal nascondono le estenuanti mediazioni sulla stesura di questo maxiemendamento che, di per sé, è rappresentativo di uno scontro politico reale che c'è stato, senatore Contestabile, in Commissione bilancio.

Tanto per citare l'esempio del condono edilizio, l'emendamento del collega Specchia approvato in Commissione bilancio scopre per un terzo le entrate derivanti dal condono edilizio previsto dal decreto-legge, quindi non dà copertura finanziaria alla manovra complessiva. Lo stesso discorso vale per l'amianto e per il patrimonio immobiliare che viene svenduto. E lo scontro sulla Cassa depositi e prestiti, signor Presidente, non si riduce ad un contrasto in termini di vigilanza della Banca d'Italia: sì oppure no.

Il vero scontro politico sta nel fatto che il Ministro dell'economia del nostro Paese dispone del 65 per cento del bilancio complessivo dello Stato, dell'85 per cento dei fondi speciali, delle partecipazioni azionarie del Tesoro, della Patrimonio dello Stato S.p.A, della Infrastrutture S.p.A, della Cassa depositi e prestiti trasformata in S.p.A, della stessa SACE e di quant'altro è oggi di sua competenza.

Quindi, si tratta di un mare di problemi che si accavallano allo scontro politico sull'eccessivo potere del Ministro dell'economia rispetto ad altri. E rappresentativo di questo scontro politico è il fatto di voler emendare il testo uscito dalla Commissione perché è su quello che si è aperta la discussione e non certamente su un maxiemendamento del Governo che corregge il lavoro svolto in Commissione. Per non parlare poi dei problemi del Sud.

Mi rendo conto che i colleghi della maggioranza che ora mugugnano, quando arriveremo all'esame del disegno di legge finanziaria vero e proprio, avranno difficoltà a spiegare i tagli previsti per il Sud rispetto alle risorse assegnate in precedenza e alle illusorie e propagandistiche risorse aggiuntive. Tra l'altro, gli stessi 2.700 milioni per il 2007 vanno al di là del triennio, quindi, anche dal punto di vista contabile, si tratta solo di propaganda perché questi fondi non potevano essere nemmeno iscritti in bilancio per un periodo così lontano. Si verifica uno slittamento di risorse e un taglio di ben 4.850 milioni sulla competenza.

Di qui le difficoltà, per non parlare, infine, di un altro problema fondamentale. A circa metà legislatura non vi è stata nessuna autocritica da parte del Ministro dell'economia sul fallimento dei conti, sulle ragioni di certe scelte avventate, sui motivi per cui sono stati prefigurati tassi di crescita che non si sono realizzati, mentre nello stesso tempo si sono elargiti regali fiscali ai ceti più ricchi e più abbienti.

Basti considerare l'abolizione totale delle imposte di successione e donazione e l'essersi inoltrati sulla strada di sole due aliquote fiscali contrariamente a quanto stabilisce e sancisce la nostra Costituzione repubblicana; il rientro di capitali dall'estero, errate previsioni di crescita, e quindi – ripeto – regali fiscali.

Tant'è che si è voluto recuperare la perdita di competitività del nostro Paese attaccando le conquiste dei lavoratori, ad esempio lo Statuto dei lavoratori, e si continua ora sul fronte previdenziale.

Signor Presidente, il Paese ereditato da questa maggioranza era un Paese risanato. È pari a ben 80.000 miliardi di vecchie lire – leggetevi gli atti della Commissione bilancio – il risparmio rispetto alla spesa per interessi che si pagava in questo Paese nel 2001. Le operazioni che sono state compiute sono tutte di finanza creativa: condoni e sanatorie ad oltranza, così diseducativi per questo Paese; privatizzazioni ad oltranza, regali fiscali e svendite di tutto il patrimonio immobiliare in blocco, a trattativa privata e cancellando il diritto di prelazione anche in caso di rivendita.

Ecco i risultati, ecco le estenuanti mediazioni per trovare un accordo rispetto a proposte formulate dai colleghi della maggioranza e approvate in Commissione bilancio.

Di qui l'impellente necessità di «trovare la quadra», perché c'è uno scontro politico che riguarda il Ministero dell'economia, che ha in mano troppo potere. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-RC).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, non mi ero iscritto inizialmente a parlare perché mi riconoscevo nelle considerazioni che i colleghi Bordon, Angius e Ripamonti avevano svolto a nome di tutte le opposizioni e anche perché questa mattina avevo sollevato problemi analoghi, ai quali lei aveva cortesemente risposto.

Mi ha sollecitato l'intervento del collega e amico Contestabile, in relazione alla circostanza che i colleghi dell'opposizione avrebbero messo lei sotto accusa. Non credo vi sia stato un atto di accusa nei confronti del Presidente del Senato; penso sia stato semplicemente sollecitato un intervento della massima carica istituzionale presente in quest'Aula perché vengano rispettati alla lettera il nostro Regolamento e la Costituzione.

Il senatore Angius ha parlato della necessità di un intervento più forte da parte del Presidente del Senato per richiamare il Governo ai suoi doveri. Non è un atto di accusa nei confronti del Presidente, ma semplicemente un richiamo a quella che dovrebbe essere normale attività del Governo.

C'è qualcuno che stamattina ha mancato di rispetto in quest'Aula nei confronti del Presidente di turno e non è stato un esponente dell'opposi-

zione. Penso che tutti si siano resi conto del richiamo molto forte e significativo del presidente di turno Fisichella rivolto alla rappresentante del Governo, che credo abbia mancato profondamente di rispetto in più di un'occasione questa mattina nei confronti sia di quest'Aula sia della stessa Presidenza di turno. Non è quindi l'opposizione – ripeto – a dover essere accusata oggi di mancanza di rispetto nei confronti di quest'Aula, ma qualcun altro.

Ma qui siamo in presenza di una questione di merito, che è esattamente quella che hanno ricordato i colleghi: si registra un'espropriazione dell'attività di questo ramo del Parlamento – questo è il punto – e sulla legge più importante che quest'Aula deve affrontare nel corso dell'anno, cioè la finanziaria.

Il senatore Ripamonti ha opportunamente ricordato che la presentazione di un maxiemendamento modificherà la spesa e le entrate; quindi, c'è bisogno non solo di una relazione tecnica, ma anche di adeguare ciò che prima o poi verrà proposto a quest'Aula rispetto alla più generale manovra di bilancio, e questo dovrebbe incidere anche sul parere che lo stesso Presidente del Senato, a norma di Regolamento, ha pronunciato in materia.

Anch'io mi auguro che il Governo non solo rispetti l'*iter* previsto per gli emendamenti, ma lo faccia anche per la relazione tecnica, perché è proprio questa che contiene le questioni più gravi che sono state ricordate.

Io mi sono permesso di ricordarne una, che riguarda alcuni milioni di lavoratori dipendenti, cioè quella della cassa integrazione, che viene tagliata in modo retroattivo. Su questo non abbiamo avuto il piacere, né in Commissione, né in Aula, di avere risposta da parte del Governo, il che semplicemente non fa che confermare l'unica interpretazione possibile, cioè quella della relazione tecnica: 900 milioni di euro vengono recuperati sulle spalle dei lavoratori che si trovano nella condizione più miserabile, quella di coloro che hanno perso momentaneamente il lavoro, e per di più lo si fa in modo retroattivo, cosa che – a mio avviso – dovrebbe essere ritenuta scandalosa da tutta l'Aula.

Non abbiamo avuto alcuna risposta da questo punto di vista. Si va avanti a colpi di maggioranza, senza procedere neppure a consultazioni all'interno di quest'ultima, semplicemente per rispettare gli equilibri interni alla coalizione.

Credo che quest'Aula non possa più accettare un comportamento del genere da parte del Governo. Mi auguro anch'io che il ministro Tremonti, dopo la discussione che abbiamo avuto questa mattina e anche oggi pomeriggio, senta almeno il dovere istituzionale di presentarsi qui alle ore 18,30 per dirci quali sono le conclusioni di mediazione alle quali è pervenuta la maggioranza insieme al Governo. Infatti, una mediazione prima o poi ci sarà, non c'è dubbio, naturalmente ottenuta fuori da quest'Aula, in altri ambienti che non sono quelli istituzionalmente preposti. Non chiedo al Presidente del Senato di fare qualcosa di diverso da quanto prevede il suo incarico istituzionale; gli chiedo però di richiamare formalmente il Governo alle sue responsabilità. È stato fatto anche in altri momenti;

non ho una lunga esperienza parlamentare, ma credo che i Presidenti di Camera e Senato, in più di un'occasione, abbiano richiamato il Governo quando venivano svuotate le prerogative del Parlamento attraverso un eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza; ad esempio, lo ha fatto il presidente Casini più di una volta.

Oggi ci troviamo di fronte alla legge più importante dell'anno, che viene svuotata dalla doppia manovra di questo maxidecreto e di un collegato, perché questo è diventato la manovra sulla cosiddetta riforma previdenziale. Siamo quindi di fronte ad un espropriazione delle prerogative del Parlamento.

Credo sia normale per il Presidente del Senato intervenire a richiamare il Governo sul fatto che un eccesso da questo punto di vista non può che fare male alla nostra democrazia. Lo ritengo normale. Non si tratta di un'accusa ma semplicemente della presa d'atto di una condizione che deve essere ritenuta inaccettabile non solo da parte dell'opposizione ma anche dell'intera Aula.

Per questo motivo ritengo che non si debba concedere tempo ulteriore alla maggioranza, anche se ormai, svolgendo questa discussione nel pomeriggio, ci si avvicina sempre più all'ora richiesta. Non dovremmo concedere ulteriori possibilità di rinvio per affrontare la discussione che dobbiamo svolgere nel merito. Mi auguro che sia concesso il tempo necessario anche per discutere sul maxiemendamento. Auspico, inoltre, che sia possibile intervenire con proposte emendative, ma credo che sia chiedere troppo ad una maggioranza che può stare insieme solo ponendo la questione di fiducia.

L'altro ramo del Parlamento subirà un atto ancora più grave di quello che sta subendo in queste ore l'Aula del Senato. La Camera dei deputati non assisterà neppure alla finzione della discussione in Commissione, così come è accaduto finora qui al Senato; infatti, da subito, di fatto, sarà posta la fiducia su un testo che non potrà essere modificato di una virgola.

Mi preoccupa la sorte di questo Parlamento perché il Paese, i lavoratori in primo luogo, guardano con estrema attenzione a ciò che si discute, in quanto è la loro condizione ad essere discussa.

Non avremo la possibilità di intervenire nel merito, perché tutto sarà già deciso. Questo – ripeto quanto ho già sostenuto questa mattina – è una sorta di *golpe* istituzionale e credo che, quando si compie uno strappo di questa natura, possano esservi conseguenze anche sui nostri comportamenti.

Il Presidente del Senato dovrebbe pronunciare una parola chiara in merito, prendendo atto della situazione. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e del senatore De Paoli).*

PRESIDENTE. Colleghi, io non devo fare altro che trarre le conclusioni da questo dibattito. Intanto, ribadisco quello che ho detto questa mattina: la procedura adottata per la discussione di questo decreto-legge è decisamente defatigante, perché è evidente che scarica sul Parlamento questioni tipicamente politiche che riguardano la maggioranza e il rapporto tra

maggioranza e Governo. Sarebbe preferibile che questo non accadesse, anche perché tempo adeguato e sufficiente ci sarebbe stato.

Tuttavia, un conto sono le questioni politiche, un conto le questioni procedurali. Non sfuggirà alla pedagogia parlamentare molto severa del senatore Del Turco quali sono le competenze e i poteri del Presidente del Senato.

Richiedere una sospensione di due ore è facoltà del Governo e di altri; io, alla luce del dibattito che si è svolto, concedo questa sospensione fino alle ore 18,30. Mi riservo ovviamente, in presenza finalmente di un fatto nuovo alle ore 18,30, di convocare immediatamente la Conferenza dei Capogruppo. È inutile che dica al Governo che il fatto nuovo che mi attendo non è un'altra richiesta di sospensione.

Sospendo pertanto i nostri lavori fino alle 18,30.

(La seduta, sospesa alle ore 17,22 è ripresa alle ore 18,32).

Riprendiamo i nostri lavori.

Comunico che il Governo ha presentato l'emendamento 1.2000, il cui testo è in corso di distribuzione in Aula.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo ha fatto ricorso con grande parsimonia all'istituto del voto di fiducia, avendolo utilizzato solo otto volte (cinque volte alla Camera e tre al Senato), rispetto alle ventisei volte in cui, nel corrispondente periodo, il Governo Prodi ha fatto ricorso allo stesso strumento nella scorsa legislatura.

In questo caso, l'esigenza di coordinare la manovra economico-finanziaria ed il suo equilibrio complessivo inducono il Governo a ricorrere al voto di fiducia su un emendamento che dia garanzie circa i tempi in cui raggiungere tale obiettivo.

Pertanto, apprezzate le circostanze, pongo, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione n. 2518.

PRESIDENTE. Come avevo preannunciato, essendo in presenza di un fatto nuovo, sospendo immediatamente la seduta e convoco la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Altre questioni verranno trattate dopo che quest'ultima si sarà conclusa.

Sospendo, pertanto, la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,34, è ripresa alle ore 19,23).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi senatori le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

La discussione sulla questione di fiducia e sull'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, si svolgerà nella giornata di domani per un tempo complessivo di undici ore, con la seguente ripartizione:

AN	1 h 24′
UDC	1 h 07′
DS	1 h 42′
FI	1 h 58′
LP	54′
Mar-DL-U	1 h 13′
Misto	1 h 05′
Aut	45′
Verdi-U	46′

Le sedute di domani si terranno dalle ore 11 alle ore 14 l'antimeridiana e dalle ore 15,30 alla chiusura della discussione generale la pomeridiana.

Nella mattinata di giovedì, la seduta avrà inizio alle ore 9,30 con le dichiarazioni di voto; la votazione per appello nominale dovrebbe svolgersi orientativamente intorno alle ore 11,30-12.

Sui lavori del Senato

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo per rivolgerle una domanda. Siccome nel testo in distribuzione non c'è, vorrei chiederle se all'emendamento presentato dal Governo è stata, come da Regolamento, allegata una relazione tecnica.

La questione, a mio avviso, signor Presidente, ha enorme rilievo. Lei ricorderà (mi pare presiedesse proprio lei, presidente Calderoli) che già posi un problema che mi sembra assai serio. Questo decreto-legge infatti reca, per nove decimi, la copertura della legge finanziaria.

Ora, è del tutto evidente che, se le norme contenute nel maxiemendamento presentato dal Governo hanno rilievo finanziario e quindi modificano le caratteristiche finanziarie del decreto-legge, si crea una situazione tale per cui il Presidente del Senato, a rigore, dovrebbe valutare, sulla base di una relazione tecnica, se la legge finanziaria è ancora dotata della necessaria copertura oppure no.

La questione, signor Presidente, ha particolare rilievo proprio perché la Commissione bilancio sta esaminando la legge finanziaria. La domanda che rivolgo al Presidente del Senato è quindi molto precisa: in Commissione bilancio stiamo discutendo una legge finanziaria che, a giudizio del Presidente del Senato medesimo, è ancora coperta oppure no? E come fa il Presidente del Senato a rispondere a questa domanda se l'emendamento presentato dal Governo non è accompagnato da una relazione tecnica? E, senza la relazione tecnica, come fa la Commissione bilancio a considerare ancora valido il parere espresso al Presidente del Senato prima che egli stesso si pronunciasse sulla copertura della legge finanziaria?

La questione non si può dirimere con il voto di fiducia. La si deve invece dirimere con l'immediata presentazione della relazione tecnica da parte del Governo (e sono quindi a sollecitare la Presidenza del Senato perché si attivi in tal senso), affinché la Commissione bilancio possa sospendere l'esame della legge finanziaria, formulare il parere sulla copertura della legge finanziaria stessa al Presidente del Senato e consentire a quest'ultimo di darci il suo parere.

Valuterà il Presidente stesso. Non dico quale debba essere la sua risposta; dico che c'è una domanda cui bisogna dare risposta, ed è la seguente: il giudizio sulla copertura della legge finanziaria che il Presidente del Senato ha formulato circa quindici giorni fa è ancora valido oppure no? Non è un atto di fede, ma una valutazione tecnica che dev'essere fatta sulla base di elementi tecnici di cui al momento non disponiamo.

Sperando di non averle fatto perdere tempo, signor Presidente, ho terminato. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Assolutamente no, senatore Morando. Tuttavia, come lei ricorderà sicuramente, il nostro Regolamento prevede che il parere venga richiesto e formulato preventivamente, prima dell'assegnazione del provvedimento e non in corso d'opera.

Il nostro Regolamento prevede, inoltre, che con la richiesta del voto di fiducia viene a decadere qualunque tipo di ulteriore requisito.

In ogni caso, ci è stato comunicato da parte del Governo che domani mattina verrà consegnata la relazione tecnica di accompagnamento all'emendamento 1.2000.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, non per insistere, ma vorrei pregare (non mi pare che la richiesta sia fuori luogo) il Presidente del Senato di chiedere al presidente della 5ª Commissione, senatore Azzollini, di sospendere l'esame della legge finanziaria affinché sia possibile valutare la relazione tecnica a quest'emendamento. Infatti, come ripeto, signor Pre-

sidente, non so per volontà di chi, ma potrebbe accadere che noi si stia discutendo una legge finanziaria che non ha più la necessaria copertura.

PRESIDENTE. Senatore Morando, credo che tutto ciò sia noto al presidente Azzollini, che nella sua autonomia potrà decidere come comportarsi.

MORANDO *(DS-U)*. Ma se non glielo dite, lui va avanti.

PRESIDENTE. Ma la Presidenza non può revocare una convocazione già effettuata.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, certamente il presidente Azzollini saprà come comportarsi; tuttavia, voglio segnalare che la Commissione bilancio è convocata per le ore 21, ma se la relazione tecnica arriverà domani mattina la Commissione stessa sarà in grado di esprimere il proprio parere nella mattina o nella giornata di domani, non certo questa sera.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, devo ripetermi: tale questione è lasciata all'autonomia del Presidente della Commissione, che sicuramente prenderà nota. Ecco il presidente Azzollini, come al solito trafelato e di corsa.

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Azzollini. Prego, recuperi un po' di fiato.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione il dibattito e in realtà mi stavo occupando proprio di tale questione.

Il fatto che questo provvedimento costituisca per nove decimi la copertura della legge finanziaria è vero; è pertanto necessario che la Commissione bilancio si occupi della questione.

Mi sembra però che, sotto il profilo del funzionamento, non vi sia bisogno di sconvocare la seduta della Commissione bilancio sulla legge finanziaria per il motivo esaminato questo pomeriggio. Poiché il Governo ha annunciato che domani mattina sarà pronta la relazione tecnica e poiché la Presidenza del Senato ha dichiarato che, per quanto riguarda l'Aula, la questione di fiducia travolge le altre questioni procedurali, penso sia più utile, ben conoscendo lo spirito con il quale il senatore Morando ha formulato la sua richiesta, che la presentazione della relazione tecnica possa avvenire nel corso dell'esame della legge finanziaria affinché alla fine

della nostra discussione sia possibile verificare che detta copertura sia stata rispettata sia dal corso del provvedimento che dal prosieguo della discussione.

Ritengo che questo sia un modo più opportuno di procedere, che tiene conto, al contempo, del Regolamento dell'Aula e delle esigenze della Commissione. Credo, quindi, che quello della valutazione della relazione tecnica sia un problema che la Commissione bilancio potrà affrontare e affronterà tranquillamente nel corso della sua discussione, ma non vedo alcun nesso di pregiudizialità tra tale discussione da svolgersi in Commissione bilancio e la procedura apertasi con la richiesta da parte del Governo della fiducia su questo provvedimento.

MARINO *(Misto-Com)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, avevo chiesto la parola prima del senatore Azzollini perché desideravo associarmi alla richiesta avanzata dai colleghi che mi hanno preceduto.

Ho ascoltato le dichiarazioni del senatore Azzollini, ma il problema permane e non vedo come la Commissione bilancio possa riunirsi in modo proficuo non avendo acquisito la relazione tecnica che sarà pronta solo domani mattina.

Pertanto, mi associo alla richiesta avanzata da altri colleghi di sconvocare la seduta della Commissione di questa sera, malgrado le precisazioni del suo Presidente, senatore Azzollini.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, mi dispiace insistere, ma si tratta di una questione piuttosto rilevante.

Il regime di ammissibilità degli emendamenti alla legge finanziaria, a differenza di quello un po' più allegro che è stato riservato agli emendamenti presentati al decreto-legge, è molto rigoroso. Detto regime prevede, proprio perché c'è il giudizio sulla copertura della legge finanziaria formulato dal Presidente del Senato, che tutti gli emendamenti alla legge finanziaria scoperti siano, *ipso facto*, dichiarati inammissibili.

La questione è molto semplice: se non abbiamo la certezza che sia fondato – e obiettivamente oggi non l'abbiamo – il giudizio sulla copertura della legge finanziaria da parte del Presidente del Senato, perché il decreto-legge che reca nove decimi della copertura è stato sottoposto dal Governo ad una modifica, su cui è stata chiesta la fiducia, mi domando con quale criterio il Presidente della 5ª Commissione possa valutare la copertura o la mancata copertura di un emendamento presentato alla legge finanziaria; legge – ripeto – della cui copertura non si conosce

la correttezza, dal momento che il provvedimento che la reca è stato nel frattempo modificato.

Mi permetto di insistere: non è questione che riguarda la Presidenza della Commissione bilancio, ma il Presidente del Senato, perché è dal suo giudizio che discende poi quello sull'ammissibilità o meno degli emendamenti alla legge finanziaria.

Ne consegue, secondo me, che per decisione non del presidente Azzolini, ma del Presidente del Senato non si può discutere di alcun emendamento alla legge finanziaria senza prima aver appurato se il giudizio di copertura sulla legge finanziaria è ancora fondato. A meno che il Presidente del Senato non dica che, a suo giudizio, non so sulla base di quali elementi, l'emendamento presentato dal Governo non comporta pregiudizio per la copertura della legge finanziaria, recata dal presente decreto, ma non vedo sinceramente come egli possa oggi garantire all'Aula questo punto fondamentale.

Ecco perché insisto: secondo me, il Presidente del Senato dovrebbe invitare il Presidente della 5ª Commissione a sospendere magari non l'esame, ma certamente il voto degli emendamenti, perché potrebbero essere dichiarate inammissibilità o ammissibilità di proposte emendative che si riferiscono ad una copertura le cui fondamenta non sono oggi tecnicamente provate.

PRESIDENTE. Senatore Morando, in questo momento lei mi sta ponendo delle questioni che non rientrano nella potestà del Presidente del Senato. Infatti la convocazione o l'eventuale sconvocazione delle Commissioni rientra nella potestà dei Presidenti delle stesse, tranne nei casi in cui si tengano contemporaneamente i lavori dell'Aula.

Allo stesso modo, in questa fase dell'esame della legge finanziaria la decisione sull'ammissibilità degli emendamenti è rimessa alla Presidenza della Commissione bilancio.

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, naturalmente la questione formerà oggetto della nostra discussione e sul piano concreto, come al solito, credo che si riuscirà a venirne a capo.

Sotto il profilo tecnico, però, in considerazione delle pregevoli affermazioni del senatore Morando, sento il dovere di obiettare che non c'è violazione dell'onere di compensazione rispetto alla base, così come lo valutiamo nella finanziaria, emendamento per emendamento. Ogni onere, cioè, deve essere adeguatamente compensato e le mie dichiarazioni di inammissibilità sono ogni volta associate all'eventuale mancanza della copertura o alla sua incongruenza.

Pertanto, ciò non incide sulla base complessiva, ma, come è stato osservato, incide sul prospetto di copertura, questo credo sia uno degli altri

problemi che pone il senatore Morando. Ebbene, in merito a tale questione, vale la mia osservazione precedente di non pregiudizialità del dibattito all'interno della nostra Commissione rispetto a ciò che sta avvenendo in Aula a seguito della apposizione della questione di fiducia da parte del Governo.

In ogni caso, è ovvio che questa sera, in sede di Commissione bilancio, si terrà conto adeguatamente di tali considerazioni e si valuteranno i provvedimenti nel modo più corretto sotto il profilo tecnico. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. A questo punto, colleghi, apprezzate le circostanze, tolgo la seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 29 ottobre 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 29 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

> Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (2518) *(Relazione orale).*

La seduta è tolta *(ore 19,39).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (2518)

EMENDAMENTO 1.2000 SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO ELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.2000
IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2002, N. 269.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole da*: «nonché degli investimenti» *a* «e organizzative»;

al comma 1, nella lettera a)*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: «le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in nu-

mero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea»;

dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.»;

al comma 3, dopo le parole: «Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata», *inserire le seguenti:* «con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-*bis*»;

sopprimere il comma 5.

All'articolo 3, al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «ricercatori», *inserire le seguenti:* «, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all'estero presso l'università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi», *e sostituire la parola:* «iniziano» *con* «vengono»;

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nei due periodi di imposta successivi», *aggiungere le seguenti:* «sempre che permanga la residenza fiscale in Italia».

All'articolo 4, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla istituzione» *con le seguenti:* «dalla sua istituzione».

All'articolo 5, al comma 7, lettera a), dopo le parole: «Poste italiane S.p.a. o società» sostituire l'espressione: «d» con la seguente: «da».

il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo Statuto della CDP s.p.a. e sono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP s.p.a. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberati a norma del codice civile.»;

al comma 7, lettera b), dopo le parole «raccolta di fondi a vista» *aggiungere le seguenti:* «La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali»;

Il comma 27, primo periodo, sostituire le parole: «Il settimo periodo è sostituito» *con le seguenti:* «I periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti».

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Registro italiano dighe)

1. All'articolo 6 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis.* Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro Italiano Dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere".

2. All'articolo 39, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera *v)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe – RID"».

All'articolo 6, ovunque ricorrano, sostituire le espressioni: «d. lgs.» *e* «art.» *rispettivamente, con le parole:* «decreto legislativo» *e* «articolo».

al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «decreti di natura non regolamentare,» *inserire le seguenti:* «da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive,».

All'articolo 10:

al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo: sostituire le parole: «, la liquidità e l'esigibilità», con le seguenti: «e la liquidità»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «L'attestazione» inserire le seguenti: «, che non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione,».

All'articolo 12:

ovunque ricorrano, sostituire le espressioni: «D.P.R» *e* «art.» *con le seguenti:* «decreto del Presidente della Repubblica» *e* «articolo»;

al comma 4, dopo le parole: «decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni» *sostituire la parola:* «della» *con la seguente:* «dalla».

al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del "Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste"».

All'articolo 13:

ovunque ricorra, sostituire l'espressione: «art.» *con la parola:* «articolo»;

al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «del Ministro delle attività produttive» *aggiungere le seguenti:* «e del Ministro delle politiche agricole e forestali»;

b) dopo il primo periodo, inserire le seguenti: «In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

al comma 8, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, come definite dalla disciplina comunitaria»;

al comma 10, dopo le parole: «componenti di ciascun organo resti» sostituire la parola: «riservato» con la seguente: «riservata»;

al comma 11, sostituire le parole: «trova applicazione» con le seguenti: «si applica»;

al comma 15, sostituire le parole: «dal comma 12» con le seguenti: «dal comma 14»;

dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5 mila imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.»;

al comma 22, sostituire le parole: «pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» *con le seguenti:* «pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti»;

al comma 23, sostituire le parole: «pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti» *con le altre:* «pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti»;

al comma 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.»;

al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «Mediocredito centrale Spa» sostituire l'espressione: «dall'articolo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo»;

al comma 25, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti: «e con il Ministero delle politiche agricole e forestali»;

al comma 25, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite.»;

al comma 26, sopprimere l'ultimo periodo;

sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

ai commi 29 e 30 sostituire le parole: «decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385» *con le altre:* «testo unico bancario»;

al comma 30, sostituire le parole: «nei commi» *con le seguenti:* «negli articoli» *e le parole:* «il Capo V, sezione II,» *con le seguenti:* «da 33 a 37»;

al comma 32, capoverso 4-quater, sostituire i segni: «-», *con le lettere:* «a)», «b)» e «c)»;

al comma 36, sostituire i numeri: «1», «2», «3» e «4» *rispettivamente con le seguenti lettere:* «a)», «b)», «c)» e «d)»; *nell'ultimo periodo, dopo le parole:* «articolo 2615, secondo comma», *inserire le seguenti:* «del codice civile»;

al comma 39, ultimo periodo, sopprimere le parole: «di credito cooperativo»;

al comma 40, sostituire le parole: «gli articoli 2501 e seguenti» *con le seguenti:* «le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II; a far data dal 1° gennaio 2004,»;

al comma 57, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «di cui all'articolo 107 del testo unico bancario»;

al comma 60, dopo le parole: «in ogni caso» inserire la seguente: «per»;

al comma 61, sostituire le parole da: «confidi, da intendersi» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269»;

dopo il comma 61, aggiungere i seguenti commi:

«61-*bis*. La garanzia della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e sue successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione Speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni».

61-*ter*. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso 1:

«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di

specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni»;

ovunque ricorra, sostituire la parola: «epigrafe» *con la seguente:* «rubrica»;

al comma 1, lettera d), sostituire i numeri: «1), 2) e 3)» *rispettivamente con le lettere:* «a), b) e c)»;

al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis)*. Dopo il comma 15-*bis* è aggiunto il seguente:

«15-*ter*. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-*bis,* può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui al lettera *a),* un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni».

All'articolo 16, comma 2, aggiungere alla fine i seguenti periodi: «Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 17, al comma 3, dopo le parole: «articolo 11-ter,», *sostituire le parole:* «comma 7» *con le seguenti:* «comma 6-bis»;

dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 4, comma 4-*ter*, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un Comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal Comune è presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta è usufruito direttamente dal fornitore.

3-*ter*. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 2 mi-

lioni di euro annui per le attività ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.

3-*quater*. All'onere di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

All'articolo 19, sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti dagli enti, diversi da quelli elencati nel precedente articolo, per l'accesso ai benefici previsti dal presente decreto.».

al comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo:» Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 20, al comma 1, dopo la parola: «autoambulanze» *inserire le seguenti:* «e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari».

All'articolo 21, al comma 4, dopo le parole: «nell'ambito dei decreti» *inserire la seguente:* «di»;

dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale del Consolato italiano nel Paese di origine.

6-*ter*. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di

aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

All'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro delle attività produttive»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-*bis.* Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2-*ter.* L'articolo 6, lett. *g)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituito dal seguente: «assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva nonché dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attività produttive».

All'articolo 26, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «23 dicembre 2001» *con le seguenti:* «23 novembre 2001»;

dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato.»;

sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono ag-

giunte le seguenti: ", delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni"»;

al comma 4, sostituire le parole: «del 8 per cento», con le seguenti: «dell'8 per cento»;

al comma 8, capoverso 17-bis, *dopo le parole:* «Il medesimo divieto» *inserire le seguenti:* «di cui al terzo periodo del comma 17»; *e dopo le parole:* «disagio economico di cui» *sostituire le parole:* «all'articolo 3» *con la seguente:* «al».

dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto.»;

nel comma 10, capoverso 6-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni.»;

dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

11-*ter*. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*quater*. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi

di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

11-*quinquies.* Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.

11-*sexies.* Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-*quater*, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la legge di bilancio.

11-*septies.* È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al Comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal repente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

All'articolo 27, al comma 4, aggiungere alla fine le seguenti parole: «da valutarsi da parte del Ministero interessato».

sopprimere il comma 5;

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo»;

al comma 9, dopo le parole: «schede descrittive» *inserire le seguenti:* «, nonché le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate.» E dopo le parole «Agenzia del demanio» inserire le seguenti: «e con la Direzione Generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa»;

al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata comunicazione nel termine complessivo di 120 giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica».

al comma 11, dopo le parole: «Le schede descrittive», *inserire le seguenti:* «degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva»;

al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «n. 351, convertito con» *inserire le seguenti:* «modificazioni, dalla»;

al comma 13, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 84» *con le seguenti:* «nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80»;

b) sostituire le parole: «si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 5» *con le seguenti:* «si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3»;

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione Generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.».

All'articolo 28, al comma 1, sostituire le parole: «legge 23 dicembre 2001» con le seguenti: «legge 23 novembre 2001»;

al comma 1, capoverso, secondo periodo, le parole: «ai conduttori» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli affittuari»;

al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, è concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione UE con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288934 del 6 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 8 della

legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari»;

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dei conduttori» sono aggiunte le seguenti: «e degli affittuari dei terreni» e, dopo le parole: «l'irregolarità», sono aggiunte le seguenti: «dell'affitto o»;

c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5»;

d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: «dei canoni di» sono aggiunte le seguenti: «affitto o»;

e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: «in caso di cessione» sono aggiunte le seguenti: «agli affittuari o».

All'articolo 29, nel comma 1:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'alienazione di tali immobili è considerata urgente», *con le seguenti:* «in funzione del patto di stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati»;

c) al secondo periodo, dopo le parole: «nell'articolo 27» inserire le seguenti: «del presente decreto»;

d) al terzo periodo, sostituire la parola: «gratuito» con le seguenti: «, ovvero l'uso pubblico»;

e) dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, è versata al-

l'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per la Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 è destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo.»;

f) al sesto periodo, sostituire la parola: «previsionale» con la seguente: «previsionali»;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed all'articolo 81, quarto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini dell'accertamento di conformità previsto dagli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici è equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

All'articolo 30, sostituire l'espressione: «art.» *ovunque ricorra, con la parola:* «articolo»;

al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «1. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le Società di Trasformazione Urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del Demanio, delle regioni, delle province, e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro 180 giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del Demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la costituzione.».

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis.* Al fine di assicurare la continuità dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L'eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis.* I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data".».

All'articolo 31 inserire all'inizio del comma 1 le seguenti parole: «Per l'anno 2003,».

All'articolo 32, al comma 1, dopo le parole: «in conseguenza del condono» *inserire le seguenti:* «di cui al presente articolo»;

sostituire le parole, ovunque ricorrano: «d.P.R.», «art.», «d.lgs», «mc», «G.U.» *rispettivamente con le seguenti:* «decreto del Presidente

della Repubblica», «articolo», «decreto legislativo», «metri cubi», «Gazzetta Ufficiale»;

al comma 7, lettera c-*bis), secondo periodo, dopo le parole:* «è adottato» *inserire le seguenti:* «su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,»;

al comma 7, sopprimere nella lettera c-*bis) le parole:* «Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici»;

sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma: «2-*bis.* Nell'ipotesi di cui alla lettera *c*-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al Prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo Statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.»;

al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti», *aggiungere le seguenti:* «di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali»;

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» *con le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza unificata»;

al comma 9 dopo la frase: «sono individuati gli ambiti di rilevanza ed interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale» *inserire le seguenti parole:* «attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro lavori pubblici n 195 del'8 ottobre 1998 (P.R.U.S.T.) e di cui alla legge 15 maggio 1997 n. 127 articolo 17 comma 59 connesso con l'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267 (S.T.U.).»;

al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al comma 10, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» *con le parole:* «di intesa con la Conferenza unificata»;

al comma 11, secondo periodo, sostituire l'espressione: «peri» con la parola: «per»;

al comma 11, dopo le parole: «attività culturali», *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio»;

al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» *con le seguenti:* «di intesa con la Conferenza unificata»;

al comma 11, sostituire le parole da: «è assegnata alle regioni per l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma.» *con le seguenti:* «è assegnata alla Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con le Regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma»;

al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,» *con le seguenti:* «all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380,» *e dopo le parole* «Fondo di rotazione» *inserire le seguenti:* «, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive»;

al comma 13, sostituire le parole: «di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 9, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298»;

al comma 14, dopo le parole «demanio statale» *inserire le seguenti:* «ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico»;

al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio»;

al comma 19, dopo le parole: «Tabella B» *inserire le seguenti:* «allegata al presente decreto»;

dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime».

al comma 24, dopo le parole: «e dei trasporti» *inserire le seguenti:* «e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita la Conferenza Stato-Regioni»;

al comma 25 aggiungere alla fine le seguenti parole: «, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 mc.»;

al comma 26, lettera a), dopo le parole: «comma 27» inserire le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 27, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «del piano regionale di cui» sostituire la parola: «la» con la seguente: «al»;

al comma 29, ultimo periodo, sostituire le parole: «articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni» *con le seguenti:* «articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

ai commi 33 e 34, rispettivamente dopo le parole: «Tabella C allegata» e: «Tabella D allegata», inserire le seguenti: «al presente decreto»;

al comma 35, lettera a), *sostituire le parole:* «articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni» *con le seguenti:* «articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

al comma 36, sostituire la parola: «produce» con la seguente: «producono»;

al comma 37, sostituire la parola: «equivale» con la seguente: «equivalgono»;

al comma 38, dopo le parole: «nell'allegato 1», *aggiungere le seguenti:* «al presente decreto, paragrafi "calcolo dell'oblazione"» *e* «calcolo dell'anticipazione degli oneri concessori»;

al comma 40, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario»;

al comma 41, sostituire le parole: «trenta per cento» *con le seguenti:* «cinquanta per cento»;

al comma 43, capoverso, comma 5, nel primo periodo sopprimere le parole: «dello Stato o» e nel secondo periodo sopprimere le parole: «dallo Stato o»;

al comma 43, capoverso «Art. 32», *comma 2, lettera c), sostituire l'espressione:* «D.M.» con le parole: «decreto ministeriale»;

al comma 43, capoverso: «Art. 32», *comma 5, sostituire le parole:* «del costo della vita, così come definito dall'Istat» *con le seguenti:* «dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati»;

dopo il comma 43 inserire il seguente:

«43-*bis*. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47 e 23 dicembre 1994 n.

724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi.»;

sopprimere il comma 48;

sopprimere il comma 49;

dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:

«49-*bis*. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003 sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, semprechè l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio".

49-*ter*. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere in fine il seguente comma: "3-*ter*. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al Sindaco del Comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti".

49-*quater*. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è così sostituito:

"1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al sesto comma dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei Provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa"»;

al comma 50, dopo le parole: «si provvede» *inserire le seguenti:* «, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsioni di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede».

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis.*

(Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004-2005.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilità del Fondo.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondere riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Sostituire l'articolo 33, con il seguente:

«Art. 33. – *(Concordato preventivo).* – 1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, è introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo.

2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.

3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al concordato preventivo comporta:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;

c) la limitazione dei poteri di accertamento.

4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1000 euro:

a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al pe-

riodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota è, invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.

8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d),* primo periodo, e secondo comma, lettera *c)*, 40 e 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui ai comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:

a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;

b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui è stata data la comunicazione.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "pari al cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta".

12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:

a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;

b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *c)*,

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) hanno titolo a regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, o per quello in corso al 1º gennaio 2003;

d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.

14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.

15. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e),* numero 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra l'1 gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.».

All'articolo 34, al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente*:

«c) nel comma 2-*sexies*, dell'articolo 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002."; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: "16 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004"».

al comma 4, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituti dalle seguenti: «31 dicembre 2002» e le parole «50 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «10 per cento»;

il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate».

Al comma 6 le parole: «o regolate contabilmente» *sono soppresse*;

dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

«6-*bis*. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6 del decreto legislativo 9 lu7glio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

6-*ter*. Il beneficio previsto al comma 6-*bis* si applica condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalità ridotte avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

6-*quater*. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 35, al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «concernente», *inserire la seguente:* «disposizioni»;

al comma 1, lettera d), *n. 1), sostituire l'espressione:* «artt.» *con la parola:* «articoli», *e al n. 2) sostituire la parola:* «soppressi» *con la seguente:* «abrogati»;

al comma 1, lett. d), dopo il n. 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis)* al nono comma aggiungere:

e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)

Sopprimere l'articolo 36.

All'articolo 38, comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: «somma depositata», sopprimere la congiunzione: «;».

All'articolo 39, al comma 1, sostituire le parole «99» con le seguenti: «98»;

al comma 6 dopo le parole «la durata della partita» *sono inserite le seguenti:* «; le parole: "non è inferiore a dieci secondi" sono sostituite dalle seguenti: "è compresa tra sette e tredici secondi";»;

sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b),* terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera *b),* per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il nulla-osta di cui all'articolo 14-*bis,* comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla-osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla-osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 ovvero comma 7, lettera *a)* e *c)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:

a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla-osta perdono efficacia;

c) all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla-osta per un periodo di cinque anni.»;

dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-*bis*. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.".»;

dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8, 9 della legge 1 agosto 2003, n. 200 e del decreto interdirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato».

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5% delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto:

a) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della Legge del 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanarsi entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto.»;

dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis*. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.

13-*ter*. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attività produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento emanato sulla base dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attività produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, è punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentirne la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.

13-*quater*. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate

dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal regolamento emanato sulla base del predetto comma 4 dell'articolo 19 della legge n. 449 del 1997, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla-osta all'effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla-osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla-osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l'arresto fino ad un anno».

13-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse.».

dopo il comma 14 inserire i seguenti: «14-*bis*. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, inserire all'ultimo periodo dopo le parole «sei viaggi mensili» le seguenti parole: «o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine».

14-*ter*. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli 27, comma 2, 11, 13, 18, 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate.

14-*quater*. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purchè specificamente appro-

vate dal Ministero della Salute in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1990, n. 443 si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali.

14-*quinquies.* All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole «che abbiano la proprietà», inserire le seguenti: «o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto».

14-*sexies.* All'articolo 31, comma 1, del testo unico dell'imposta di successione, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

14-*septies.* Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualità di funzionari delegati dalla regione Friuli Venezia-Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991 diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

14-*octies.* All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis.* I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

14-*nonies.* Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'articolo 1, comma 1, alla lettera *d)* sostituire le parole «non superiore a tre» con le seguenti: «non superiore a cinque».

14-*decies*. È istituita nell'ambito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita Sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta Sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del responsabile e dei docenti.

14-*undecies.* Nell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole «16 maggio 2003», ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004».

All'articolo 40, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «accantonati a riserva», *inserire le seguenti:* «ivi intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili,»;

il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle distribuzioni di utili relativi al periodo

d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale».

All'articolo 41, sostituire l'espressione «art.», *ovunque ricorra, con la parola:* «articolo».

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-*bis*.

(Altre disposizioni in materia tributaria)

1. All'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi percepiti dal 1° gennaio 2004.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo il comma 2-*quater*, è aggiunto il seguente: "2-*quinquies*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*ter*, si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-*ter* ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versa-

mento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute".

4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a),* dopo le parole "ai rivenditori autorizzati e" sono inserite le seguenti: "il corrispondente identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonché il";

b) al comma 7, dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;" sono inserite le seguenti: "i documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione;".

5. L'articolo 1, nota II-*bis*), quarto comma, secondo periodo, della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: "Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima.".

6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e alienati anche con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del Demanio con uno o più decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei Monopoli medesima, da emanarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

7. Nell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-*bis*. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disci-

plinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3.".

8. Nell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i commi 2 e 3 sono abrogati.

9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è così sostituito: "Art. 7 *(Regime tributario dei partecipanti)* – 1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *g)* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'art. 6, comma 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c),* numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d'acconto nei confronti di: *a)* imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; *b)* società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.".

10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.

12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre

2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.

13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.».

All'articolo 42, sostituire l'espressione: «art.», *ovunque ricorra, con la parola* «articolo»;

comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da «in base» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «in base ad apposite convenzioni stipulate con l'INPS e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti.»;

al comma 4 primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di invalidità civile, cecità e sordomutismo»;

al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «definite» con la seguente: «definiti»;

al comma 7, capoverso 2, sostituire l'espressione: «ASL», con le parole: «delle aziende sanitarie locali»;

al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «corrispondete» con la seguente: «corrispondente»;

al comma 11, alinea, sostituire le parole: «di attuazione del codice di procedura civile» *con le seguenti:* «per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;

al comma 11, capoverso «Art. 152», inserire la seguente rubrica: (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali) e sostituire le parole «del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113» con le seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»; conseguentemente, nel medesimo capoverso, sostituire, in fine, le parole: «citato decreto legislativo n. 113 del 2002» con le seguenti: «citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002»;

All'articolo 43, comma 4, sostituire le parole: «a detto importo» *con le seguenti:* «all'importo di cui al comma 2»;

All'articolo 44, al comma 1, sostituire le parole: «ai commi 5 e 6» *con le seguenti:* «al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6»;

al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «versamento dei contributi previdenziali» *sostituire la parola:* «dell'» *con la seguente:* «dall'» *e alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi:* «A decorrere

dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.»;

al comma 3, alinea, sostituire le parole da: «successivamente» *fino alla fine dell'alinea, con le seguenti:* «e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:* «a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»;

ovunque ricorrano, sostituire le espressioni: «c.p.c.» e «art.» *rispettivamente con le seguenti:* «del codice di procedura civile» *e* «articolo»;

al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «contenute» con la seguente: «contenuti»;

al comma 6, sostituire le parole: «2° comma» *con le seguenti:* «secondo comma», *e sostituire le parole:* «così come modificato dall'art. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451» *con le seguenti:* «e successive modificazioni»;

al comma 7, sostituire l'espressione: «e/o» con la parola: «o»;

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «e di quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 2» *con le seguenti:* «, nonché di quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1»;

al comma 9, dopo la parola: «(INPDAP)» inserire le seguenti: «con riferimento»;

al comma 9, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «all'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,» *con le seguenti:* «all'articolo 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni»;

dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente: "7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti

nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 598, commi 6 e 7, lettere *a)* e *b)*, e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

9-*ter.* Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".

9-*quater.* Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Agli oneri relativi agli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsione di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.

9-*quinquies.* I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2002, secondo le modalità previste dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004.».

All'articolo 45, nella rubrica, sostituire le parole: «legge 335/95» *con le seguenti:* «legge 8 agosto 1995, n. 335»;

al comma 1, dopo la parola: «contributiva» *inserire la seguente:* «pensionistica»;

All'articolo 47, comma 3, sostituire le parole: «all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257» *con le seguenti:* «al comma 1»;

comma 3, sopprimere le seguenti parole: «iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL»;

comma 5, sostituire le parole: «al comma 3», *con le seguenti:* «al comma 1»;

dopo il comma 6, inserire i seguenti: «6-*bis.* Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

6-*ter*. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-*quater*. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-*bis* e 6-*ter,* valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6-*quinquies*. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si da luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

All'articolo 48, sostituire le espressioni: «%» e «art.» *ovunque ricorrano, rispettivamente con le parole:* «per cento» e «articolo»;

al comma 5, alinea, sostituire l'espressione: «d.P.R.» *con le parole:* «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «farmacologia» con la seguente: «farmacologica»;

al comma 5, lettera b), inserire alla fine il seguente periodo: «I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze»;

al comma 5, lettera c), dopo le parole: «criteri di costo» inserire le seguenti: «e di», *e sostituire l'espressione:* «G.U.» *con le parole:* «Gazzetta Ufficiale, n. 207»;

al comma 5, lettera f), terzo periodo, dopo le parole: «articolo 4, comma 3», *inserire le seguenti:* «del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla», *e sopprimere la parola:* «della»;

al comma 5, lettera l), dopo le parole: «delle terapie» sostituire le parole: «e delle» *con le seguenti:* «contro le»;

al comma 15, sostituire le parole: «agli articoli 8 e seguenti» *con le seguenti:* «articoli 8 e 9»;

ai commi 23 e 31, sostituire la parola: «abrogate» *con la seguente:* «soppresse»;

al comma 32, sostituire le parole: «art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178» *con le seguenti:* «articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405»;

al comma 33, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001»;

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

«Art. 50. - *(Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie).* – 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle Unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle Regioni, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del S.S.N. abilitati dalla Regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

3. Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, è riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario.

4. Le Unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle Regioni, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del S.S.N. di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità della trasmissione telematica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle Unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, strutture di erogazione di servizi sanitari. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle farmacie e dagli altri enti di cui al periodo precedente, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti.

6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di

quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma è riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.

7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonché il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonché inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non può essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TC, il codice fiscale dell'assistito è rilevato dalla ricetta.

8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresì che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni Regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabili i dati che le Regioni, nonché i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle Regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.

10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle Regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle farmacie, ai dispensari, ai laboratori e agli altri enti erogatori di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle Unità sanitarie locali di ciascuna Regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle Regioni, nonché le modalità di tale trasmissione.

11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le Regioni e le Province autonome dimostrino di aver realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dall'1 gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale relativo agli anni 2004 e 2005, è ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole Unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabile le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

All'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Alla Regione Sicilia, per la definizione dei rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, è riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Sicilia, un limite di impegno quindicennale dell'importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

1-*ter*. All'onere recato dal comma 1-*bis*, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*quater*. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiungere, in fine, il seguente comma: "Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

1-*quinquies*. Il comma 2 dell'articolo 20, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato"».

*Dopo l'*articolo 52, *aggiungere il seguente:*

«Art. 52-*bis.*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "è prorogato di due anni", sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di tre anni".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 53, inserire la seguente rubrica: «*(Entrata in vigore)*»;

Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Disegno di legge costituzionale
Sen. Vizzini Carlo, Bassanini Franco, Bongiorno Giuseppe, Mancino Nicola, Labellarte Gerardo, Forte michele, Vitali Walter, Michelini Renzo, Zorzoli Alberto Pietro Maria, Crinò Francesco Antonio. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556)
(presentato in data 28/10/2003)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

8ª Commissione permanente Lavori pubb.
Dep. Piscitello Rino
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (2546)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz., 10ª Industria, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali
C. 232 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.494, C. 2950, C. 3486, C. 3713, C. 3845, C. 3846, C. 3862, C. 3978);
(assegnato in data **28/10/2003**)

Disegni di legge, ritiro

In data 27 ottobre 2003, il senatore Cossiga ha dichiarato di ritirare il disegno di legge costituzionale: «Procedura speciale per la ratifica dei trattati per la riforma dell'Unione Europea» (1786).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina dell'ingegner Alessandro Ortis a Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (n. 81), nonché dell'ingegner Tullio Maria Fanelli (n. 82) e del professor Fabio Pistella (n. 83) a componenti della stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tali richieste sono state deferite alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e sull'attuazione del progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996», aggiornata al 31 dicembre 2002 (*Doc*. CXXVI, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente.

Interrogazioni

SODANO Calogero. – *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – In seguito ai gravissimi atti vandalici compiuti contro alcune scuole superiori della città di Agrigento, dove ignoti hanno imbrattato mura, danneggiato porte, lucchetti, suppellettili, registri ed estintori, determinando danni urgenti, dispersione di sostanze nocive, interruzione del normale svolgimento delle attività scolastiche e danni alla salute alla ripresa delle lezioni;

considerato che tali fatti, oltre agli obiettivi danni materiali, causano danni morali nei giovani, legati al rallentamento della vita scolastica e al degradante spettacolo di un decadimento morale tale da indurre – si presume – altri giovani, al pari studenti, a danneggiare beni comuni e ambienti scolastici, danni morali ancor più gravi se dovessero accompagnarsi ad una eventuale impunità dei responsabili,

si chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per fatti di tale palese gravità, anche alla luce delle inquietanti dichiarazioni del Col. Edera, Comandante dei Carabinieri, che vede dietro questi accadimenti una chiara volontà criminale, probabilmente sostenuta da una mentalità mafiosa e da una allarmante assenza di una cultura della legalità.

(3-01288)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STIFFONI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

ne «La Nuova Venezia» di mercoledì 1º ottobre 2003, a pagina 19, è apparso un articolo intitolato «Neanche un euro al Rivolta», nel quale

l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Venezia, Beppe Caccia, parla dei discussi «rapporti tra amministrazione Costa e centro sociale», in cui sembra emergere quanto segue:

a) secondo l'articolista, «...alcuni giovani del centro sociale collaborano con il Comune, impegnati in progetti legati proprio alle politiche sociali: dalla riduzione del danno al degrado e alla vita di strada»;

b) l'assessore Caccia replica: «Si tratta di contratti di collaborazione. Ci sono anche giovani che fanno riferimento all'area dei centri sociali ma noi non chiediamo tessere di partiti o eseguiamo verifiche sulle opinioni politiche e culturali dei nostri collaboratori. Sarebbe gravissimo se lo facessimo»;

c) alla domanda dell'articolista sull'utilizzo dell'ex fabbrica Paolini e Villani, di proprietà del Comune, l'assessore del Comune di Venezia replica: «Una parte della Paolini e Villani è regolarmente affidata all'officina sociale per attività e progetti vari. Quando tutta l'area sarà bonificata dall'amianto (un intervento per cui sono stati stanziati centoventimila euro e che il Comune è tenuto a fare in qualità di proprietario dell'immobile) si procederà all'assegnazione definitiva»;

d) alla domanda dell'articolista sul progetto «Melting Pot, più volte segnalato dalle opposizioni come esempio di finanziamento ai centri sociali», l'assessore replica: «Il progetto Melting Pot non c'entra niente con il Rivolta» e, aggiunge l'articolista: «Spiega l'assessore. I finanziamenti vanno invece all'emittente padovana Radio Sherwood (la voce dei centri sociali del Nordest), che svolge dal 1997 un'importante attività di informazione, via etere e via internet, per gli immigrati». «E' un servizio utilizzato da migliaia di persone – taglia corto Caccia – a cui collaborano, tra gli altri, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Mogliano Veneto». «Venezia (prosegue il cronista) partecipa al progetto con una quota di centododicimila euro l'anno e serve a coprire le spese di radio, sito Internet, operatori, traduttori»;

visto che:

«Il Gazzettino» di Venezia del 4 ottobre 2003, in un pezzo a firma del giornalista Elisio Trevisan, precisa che sarebbero «una trentina di giovani del centro sociale Rivolta indagati per associazione a delinquere, per le manifestazioni contro gli sgomberi coatti di case Ater a Venezia, Mestre e Marghera e per le manifestazioni seguite all'assoluzione dei vertici del Petrolchimico alla fine del processo al Cvm». «Le indagini non sono ancora concluse, quindi non vi sono ancora avvisi di garanzia»;

il quotidiano «Il Secolo d'Italia» di mercoledì 8 ottobre 2003, a pagina 1, in un articolo intitolato «Centri sociali, fine di un tabù» dichiara che «al termine di una serie di perquisizioni nella capitale, a cinque *leader* dei disobbedienti è stato contestato il reato di associazione per delinquere»;

considerato che Luca Casarini e Michele Valentini, noti attivisti del centro sociale Rivolta, hanno ricevuto, in data 21 ottobre 2003, dietro richiesta del Questore, l'avviso verbale di applicazione della misura di prevenzione personale della «soveglianza speciale di Pubblica Sicurezza»

(divieto di residenza con foglio di via oppure obbligo di soggiorno) e che la medesima misura sembra sarà applicata, tra breve, ad altri 16 componenti del CSO suddetto,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno ritenga opportuno verificare, anche attraverso un ispettore ministeriale:

quali siano gli esatti rapporti esistenti fra il Comune di Venezia e il centro sociale Rivolta di Marghera;

la compatibilità del rapporto di collaborazione tra Comune di Venezia e centro sociale Rivolta, così come caratterizzata dalle dichiarazioni dell'assessore alle Politiche sociali del Comune di Venezia, Beppe Caccia, e delle quali emerge il dettaglio ai punti *a), b), c)* e *d)* della premessa, con le indagini di cui si parla ne «Il Gazzettino» del 4 ottobre 2003, che vedrebbero «una trentina di giovani del centro sociale Rivolta indagati per associazione a delinquere»;

se il rapporto di collaborazione tra Comune di Venezia e centro sociale Rivolta, così come caratterizzata dalle dichiarazioni dell'assessore alle Politiche sociali del Comune di Venezia, Beppe Caccia, e delle quali emerge il dettaglio ai punti *a), b), c)* e *d)* della premessa sia ispirato a criteri di imparzialità e parità di trattamento fra tutte le associazioni e gli enti che operano nel sociale nel Comune di Venezia;

se le inchieste in atto da parte della magistratura, che vedono circa trenta giovani del Rivolta indagati per il reato di associazione a delinquere, possano legittimare la prosecuzione del rapporto di collaborazione fra il Comune di Venezia e il centro sociale Rivolta, così come caratterizzata dalle dichiarazioni dell'assessore alle Politiche sociali del Comune di Venezia, Beppe Caccia e delle quali emerge il dettaglio ai punti *a), b), c)* e *d)* della premessa e se, sulla scorta di quanto appena evidenziato, emerga o meno l'esigenza, da parte di Prefetto e Ministro dell'interno, di avviare la procedura di commissariamento per il Comune di Venezia;

se il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga opportuno:

attivare un'azione di verifica sul centro sociale Rivolta, in merito ai fatti di cui parlano i quotidiani veneziani, attraverso i propri uffici periferici di Venezia e la Guardia di Finanza;

verificare se i finanziamenti del Comune di Venezia di cui parla il quotidiano «La Nuova Venezia» del 1º ottobre 2003, a pagina 19, citati in premessa, siano legittimi o meno.

(4-05490)

MARINI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso

che gli organi di stampa hanno dato notizia di un accordo di programma – quadro sottoscritto tra la Regione Calabria e i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze relativo alla sicurezza per un importo di 36 milioni di euro;

che in questo accordo sarebbero previsti interventi per tutte le aree della Regione Calabria;

che per la pianura di Sibari è prevista solo la messa in sicurezza degli scavi archeologici per un importo di 516.000,00 euro;

che in detto documento non viene menzionata la grave situazione dell'ordine pubblico che ha per epicentro Cassano Jonio, assurto agli onori della cronaca per i recenti e ripetuti episodi delittuosi che l'hanno investito;

che la situazione della sicurezza nell'area della Sibaritide è prioritaria tra le diverse emergenze calabresi;

che appare incredibile come la regione Calabria si sia dimenticata dell'area produttiva più dinamica che presenta, però, fenomeni gravi di degrado;

che l'atteggiamento della stessa regione verso l'area dello Jonio Cosentino in occasione dell'accordo sulla sicurezza è stato preceduto da un disinteresse totale verso i problemi di Sibari, manifestato in occasione del piano turistico denominato Ulisse, nel non aver promosso alcuna iniziativa per assecondare l'aspirazione diffusa di istituzione di una provincia, per il ritardo nel finanziamento dell'aeroporto, per la cancellazione dal piano regionale delle infrastrutture dell'ex strada statale n. 106 e della linea ferrata Jonica;

che sul problema della sicurezza e dell'ordine pubblico sono necessari finanziamenti nelle strutture e nei mezzi, nonché un adeguato potenziamento degli organici della magistratura e delle forze dell'ordine;

che la sottovalutazione nell'accordo di programma-quadro della gravità dell'ordine pubblico a Sibari non può discendere solo dalla pervicace volontà di disconoscere i diritti delle popolazioni locali, ma configura un colpevole atteggiamento omissivo intollerabile,

si chiede di sapere:

come mai nell'accordo di programma-quadro sulla sicurezza non sia stato inserito un adeguato finanziamento per garantire la sicurezza dei cittadini della Sibaritide;

per quale motivo lo stesso finanziamento per la messa in sicurezza degli scavi di Sibari sia inferiore alle previsioni contenute nell'accordo di programma-quadro per gli scavi delle altre province;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover chiedere alla regione una revisione dell'accordo stesso, per gli evidenti elementi di iniquità in esso contenuti.

(4-05491)

BUCCIERO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

tra il 30 settembre e il 2 ottobre 2003 alcuni agenti del Commissariato Trevi-Campo Marzio di Roma hanno eseguito numerose perquisizioni nelle abitazioni di alcuni studenti dello storico liceo «Virgilio» di Roma, a seguito delle quali sono stati segnalati alle autorità cinque giovani accusati di utilizzo di sostanze stupefacenti e uno di spaccio;

tale operazione ha avuto gran risalto nei *mass media* ed è stata oggetto di numerose interrogazioni parlamentari rivolte al Ministro dell'interno e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali alcuni esponenti dell'opposizione denunciavano un vero e proprio clima di «caccia alle streghe» perpetrato nei confronti di numerosi studenti del predetto liceo, rei «solo» di detenere e di utilizzare stupefacenti;

sempre a detta degli stessi interroganti, le perquisizioni – oltre ad essere state preparate con una operazione di *intelligence* forse eccessiva per dei semplici ragazzini di scuola – hanno avuto come unico scopo quello di «procurare allarmismi ingiustificati a danno della tranquillità degli studenti e delle loro famiglie»;

è a tutti noto come nel liceo Virgilio molti ragazzi che frequentano il primo anno, pur arrivando dalle scuole medie da bravi e normali ragazzi, si ritrovano, dopo pochi mesi di ginnasio, con uno spinello in bocca e la testa «sballata» dalle sostanze stupefacenti,

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Ministro in indirizzo continuare con questa efficace azione di contrasto e di repressione dell'uso delle droghe leggere tra i giovani, «moda» che si sta diffondendo a macchia d'olio, anche grazie alla complicità di alcuni politici e personaggi dello spettacolo che ritengono improprio e riduttivo paragonare il semplice «spinello» all'eroina e considerare il primo come l'anticamera della seconda;

se sia intenzione del Ministro allargare e potenziare i controlli antidroga nelle scuole italiane, soprattutto in quelle dove il fumare un «innocuo» spinello sembra essere attività tollerata dagli stessi presidi e insegnanti.

(4-05492)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

per i noti fatti verificatisi durante la correzione degli elaborati scritti del concorso per 350 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale del 12.03.02 *(Gazzetta Ufficiale* 4° serie spec. Esami e concorsi n. 21 del 15.03.02) ampiamente riportati dalla stampa, pende un procedimento penale presso la Procura di Roma a carico di alcuni Commissari d'esame;

per gli stessi fatti pendono numerosi ricorsi amministrativi dinanzi al TAR del Lazio con richiesta di annullamento dei risultati delle prove scritte di detto concorso tenutesi in data 22 e 23 gennaio 2003;

in particolare, in uno di tali procedimenti amministrativi (TAR del Lazio 1° sez. – R.G. 8864/2003), è stata disposta con ordinanza del 25.09.2003 l'acquisizione, tramite due ispettori di nomina del Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero (peraltro, parte in causa), di chiarimenti e documentazione in ordine ai fatti di causa, nonché, tramite lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, di altre notizie e documentazione,

si chiede di sapere se il Ministro, considerati i fatti che hanno provocato il procedimento penale in corso, non ritenga doveroso disporre, a scopo cautelativo, la sospensione delle prove orali del citato concorso,

per l'evidente contrasto tra i motivi che hanno generato il procedimento penale pendente, nonché i provvedimenti istruttori disposti, e la prosecuzione delle prove di esame, anche per evitare – come è già successo in passato – che i cittadini possano subire il rischio di essere giudicati da magistrati autori di così gravi reati.

(4-05493)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

le vigenti disposizioni in materia di fallimento e di altre procedure concorsuali, nonché quelle che disciplinano la professione di notaio, escludono che tali soggetti possano svolgere la funzione di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di commissario liquidatore, di commissario straordinario, nonché di liquidatore dei beni;

appare evidente la ragione di tale divieto, oltre che la relativa opportunità, una volta che si abbiano presenti le specificità delle funzioni notarili;

si ha notizia, tuttavia, che tale divieto non risulta uniformemente osservato e che sussistono casi in cui proprio dei notai sono stati chiamati a svolgere le predette funzioni;

è interesse dell'interrogante conoscere la diffusione del fenomeno e, nei casi in cui lo stesso si manifesta, comprendere le eventuali buone ragioni di fatto che hanno indotto i magistrati (o le altre autorità deputate al conferimento degli incarichi) a dirigere in tal senso, oltre che i ritenuti argomenti di sostegno della relativa legittimità;

il detto interesse è collegato alla valutazione d'opportunità di eventuali interventi legislativi, di correzione ovvero di puntualizzazione della vigente normativa;

pare sufficiente, per non gravare di un cospicuo lavoro di indagine tanto l'Ufficio del Ministro quanto gli uffici delle amministrazioni chiamate a fornire elementi di risposta, che la risposta pervenga sulla base di un ristretto campione, tuttavia variegatamente rappresentativo delle diverse realtà giudiziarie;

la ristrettezza del campione ragionevolmente consentirà peraltro al Ministro di poter adempiere al proprio dovere di risposta alla presente interrogazione in quei ristretti termini di tempo che sono funzionali ad una sua effettiva utilità,

si chiede di sapere:

se da parte dei tribunali, ovvero delle sezioni fallimentari dei tribunali di Milano, di Torino, di Firenze, di Bari, di Sassari e di Termini Imerese, ovvero ancora da parte del Ministero delle attività produttive (per quanto di competenza di questo), risultino essere stati conferiti a notai, dal 1989 ad oggi, incarichi di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di commissario liquidatore, di commissario straordinario, nonché di liquidatore di beni;

quali siano le procedure concorsuali, in caso positivo, che sono state interessate da tali nomine e quali siano state le specifiche ragioni di fatto e di diritto (se evidenziate) che hanno originato tali provvedimenti.

(4-05494)

DEL TURCO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – L'interrogante chiede di conoscere a quale conclusione sia pervenuto il Governo a proposito della vicenda che ha coinvolto la Cooperativa La Cascina S.c.a.r.l. nei suoi rapporti con l'Inps per una presunta mancanza di correttezza contributiva al momento della partecipazione ad alcune gare d'appalto.

A questo proposito la Società ritiene che la presenza di un credito verso l'Inps costituisse un elemento di trasparenza e di garanzia per i versamenti non ancora evasi. La Società sostiene di aver fatto affidamento sull'operare automatico della compensazione, secondo quanto stabilito dal capitolato tecnico e dalla disciplina codicistica, anche in considerazione dell'esistenza di precedenti analoghi quando gli insoluti sono stati compensati con il reincasso di somme a debito a carico dell'Istituto.

(4-05495)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

si è venuti a conoscenza del fatto che l'Alitalia sia in procinto di appaltare ulteriori attività della divisione manutenzioni aeromobili, assegnando all'Eurohandling anche la gestione delle spedizioni del materiale aeronautico dell'Alitalia;

l'Eurohandling è la società che dal 2000 gestisce, per conto dell'Alitalia, la movimentazione del materiale aeronautico negli *hangar* della compagnia;

l'Eurohandling aveva utilizzato fin dal 2000 alcuni lavoratori della cooperativa Res Nova con cui, di recente, ha interrotto il rapporto di lavoro successivamente all'avvio di una vertenza dei falsi – soci per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e per le denunce della C.U.B.. È intercorso, in seguito, un nuovo accordo che, pur consentendo l'assunzione dei lavoratori della cooperativa in Eurohandling, come rivendicato nella vertenza, ha imposto un taglio salariale per tre anni;

alcuni lavoratori non hanno accettato le nuove condizioni imposte dall'Eurohandling per la riassunzione, pur essendo state sottoscritte da alcuni sindacati ad eccezione della C.U.B.. Pertanto quei lavoratori, ritenendo inaccettabile il taglio salariale imposto per tre anni, si sono rifiutati di ritirare le denunce e di sospendere la vertenza,

si chiede di sapere:

se non si ritenga discutibile che l'Alitalia, azienda tuttora a maggioranza pubblica, si appresti ad appaltare ulteriori attività alla Eurohandling, che ha rispettato di rado la normativa e la legislazione esistente in tema di diritto del lavoro;

se non si ritenga di intervenire per tutelare quei lavoratori che non hanno firmato l'intesa con l'Eurohandling.

(4-05496)

BOCO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2002 veniva dichiarato lo stato di emergenza a seguito di un dissesto idrogeologico verificatosi nel territorio del comune di Firenzuola (Firenze), località Monte Beni: il 13 aprile 2002 si era infatti verificato un movimento franoso con distacchi di blocchi di roccia per fenomeni di crollo dal fronte dell'omonima cava, che aveva reso necessaria l'interruzione del traffico nel tratto della ex strada statale n. 65 della Futa, sottostante il versante di frana, e lo sgombero di alcune abitazioni a titolo precauzionale;

che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3245 del 1º ottobre 2002 disponeva all'articolo 1 che il comune di Firenzuola definisse e realizzasse gli interventi necessari per superare l'emergenza in atto, in particolare per consentire il ripristino della viabilità e il rientro dei nuclei familiari evacuati nelle proprie abitazioni, dichiarava tali interventi urgenti e indifferibili e, all'articolo 2, consentiva al comune l'esercizio della facoltà di deroga alle normative indicate nello stesso articolo;

che con la deliberazione n. 128 del 17 ottobre 2002 la giunta comunale di Firenzuola approvava il progetto della duna paramassi da realizzare al piede del versante per il contenimento di eventuali frane e crolli di massi;

che il 27 giugno 2003, a barriera già eseguita e a urgenza terminata, il consorzio Cavet presentava un progetto per il completamento della messa in sicurezza del versante, che prevedeva il riempimento con materiali limoso-sabbiosi della parte retrostante la duna paramassi;

che il consorzio Cavet dichiarava di avere la disponibilità dei terreni interessati dall'intervento e di essere in grado di realizzare lo stesso senza alcun costo per l'amministrazione comunale, in quanto in grado di utilizzare materiali e mezzi già impiegati nei vicini cantieri dell'Alta Velocità, in particolare lo smarino delle gallerie e i limi derivanti dall'impianto di lavaggio degli inerti della cava Sasso di Castro, limi che sono considerati dall'attuale normativa rifiuti a tutti gli effetti;

che il 2 luglio 2003, quindi con notevole ritardo e a operazioni di messa in sicurezza già effettuate, con deliberazione n. 65 la giunta comunale di Firenzuola autorizzava il suddetto progetto per il completamento della messa in sicurezza del versante come variante al precedente progetto della duna paramassi, ne approvava l'esecuzione da parte del consorzio Cavet e riteneva di poter applicare a tale intervento quanto disposto dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citati;

che in sostanza si è realizzata una scarpata di quattro metri di altezza per difendere la strada sottostante, per poi riempire la scarpata con limi derivanti da impianti di chiarificazione delle acque di una cava,

senza, a quanto consta all'interrogante, nessuno studio dal punto di vista chimico e fisico sulla qualità dei rifiuti riutilizzati e senza alcuna considerazione relativa alla difesa di eventuali risorse idriche presenti in loco, con due principali conseguenze: i rifiuti utilizzati, solidificandosi, hanno creato uno strato duro, quindi non idoneo ad ammortizzare nuove cadute di massi, e il consorzio Cavet o chi per esso risparmia sullo smaltimento dei rifiuti,

si chiede di sapere:

se siano mai state appurate le cause della frana di Monte Beni e se si siano accertate omissioni da parte degli enti preposti al controllo che possano aver avuto come conseguenza il movimento franoso di questa bellezza naturale;

se si ritenga idoneo, conforme e legittimo l'utilizzo dei rifiuti descritti in premessa, soprattutto in considerazione del fatto che il loro uso è stato autorizzato dalla giunta comunale tardivamente rispetto all'ordinanza n. 3245 del Presidente del Consiglio dei ministri, che si riferiva solo alla prima fase di urgente messa in sicurezza;

se non si ritenga di dover verificare con urgenza come sia stato possibile per l'amministrazione comunale di Firenzuola trasformare dei rifiuti in semplice terra di riempimento, quali analisi siano state eseguite e con quale esito, e quanto risparmi il consorzio Cavet o chi per esso per lo smaltimento regolare di quei rifiuti;

se sia stato accertato che il consorzio in questione o chi per esso non abbia procedimenti in corso per illeciti smaltimenti di quei fanghi e altri rifiuti derivanti dai cantieri dell'Alta Velocità;

quali iniziative e provvedimenti si intenda intraprendere per salvaguardare la bellezza naturale e paesaggistica del Monte Beni;

quali studi siano stati richiesti per progettare i provvedimenti atti a impedire ulteriori frane del Monte Beni;

quali provvedimenti di vincolo e tutela dell'area siano stati richiesti o attuati, in modo che una devastante frana non si trasformi in un forte utile per gli sfruttatori dell'ambiente;

quali iniziative si intenda intraprendere per tutelare i cittadini che transitano sulla ex strada statale n. 65 della Futa;

quali iniziative si intenda intraprendere a tutela dell'ambiente per evitare un simile utilizzo di rifiuti.

(4-05497)

FRANCO Vittoria, MODICA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

da notizie riportate dalla stampa locale e dalle iniziative sindacali degli studenti lavoratori di Firenze e della Toscana risulta che in alcune scuole di Firenze e della Toscana le lezioni dei corsi serali rivolte agli studenti lavoratori sono seriamente messe in discussione a seguito della riduzione del personale docente disposta per l'anno 2003-2004 dalla direzione generale scolastica della Toscana e dal Centro Servizi Amministrativi. Ciò a causa dei più generali tagli finanziari operati dal Governo alle risorse

degli istituti scolastici con una pesante ripercussione in particolare sugli istituti scolastici che organizzano corsi di istruzione per gli adulti;

tale situazione, che risulta aggravata nel corrente anno scolastico, si è verificata anche durante lo scorso anno, quando i corsi sono stati effettuati solo reperendo risorse dai fondi degli istituti;

fra le scuole coinvolte nel provvedimento restrittivo vi sono, tra le altre, alcune scuole di Firenze, tra cui la Benvenuto Cellini, l'Elsa Morante, la Ginori Conti e altre delle province di Pistoia, Lucca e Viareggio;

detti provvedimenti relativi al personale docente rappresentano una grave lesione del diritto allo studio e alla formazione per centinaia di studenti lavoratori che, a seguito dei decreti di istituzione dei corsi emanati dalle rispettive direzioni degli istituti suddetti, avevano avanzato istanza di iscrizione;

gli istituti sopra menzionati non sembra dispongano delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione autonoma dei corsi serali per studenti lavoratori;

non appare fondata l'argomentazione in base alla quale le iscrizioni di una parte degli studenti lavoratori sarebbero giunte in ritardo rispetto alle scadenze previste, con ciò determinando una quota di iscritti insufficienti ad iniziare i corsi, in quanto il decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998 permette una deroga dai limiti numerici stabiliti;

tale situazione appare particolarmente grave sia perché mette in discussione il diritto allo studio per una fascia di popolazione che nel passato non ha avuto la possibilità di frequentare i normali corsi scolastici, e che lo vorrebbe fare, sia perché il diritto all'istruzione permanente è uno dei capisaldi di una proficua crescita individuale e di uno sviluppo sociale duraturo;

questa grave situazione ha sollevato e continua a sollevare da parte dei cittadini coinvolti, del corpo docente e dell'opinione pubblica fiorentina numerose e pesanti critiche,

si chiede di sapere:

quale sia l'entità del problema nell'ambito della regione Toscana e in particolare di Firenze, in ordine alle classi soppresse e al numero dei frequentanti che verrebbero privati di tale diritto;

quali iniziative si intenda assumere per dare una soluzione positiva e sollecita ad una situazione che rischia di penalizzare molti cittadini di Firenze e della Toscana che hanno già avviato un *iter* formativo serale in anni passati e che vedrebbero svanire le proprie aspirazioni e i propri sacrifici per il conseguimento di un titolo di studio superiore;

se si intenda mettere a disposizione degli istituti scolastici interessati risorse proprie esclusivamente finalizzate a dare soluzione nell'immediato alla mancanza di docenti per i corsi scolastici serali e quindi dare seguito alla sempre più importante richiesta di formazione e di istruzione per studenti lavoratori.

(4-05498)

FLORINO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che nelle date del 4 e del 5 settembre 2003 si sono svolti, rispettivamente, il concorso per accedere al corso di medicina e chirurgia e quello per accedere al corso di odontoiatria e protesi dentaria;

che il figlio del professore ordinario presso il Dipartimento di odontoiatria di Napoli e la figlia del professore associato presso il Dipartimento di odontoiatria hanno partecipato ai concorsi sopra citati;

che nella graduatoria per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia il candidato menzionato ha riportato i seguenti punteggi: logica 9, biologia 6,4, chimica 9,2, fisica e matematica 3,8, totale 28,4, ottenendo una posizione in graduatoria al 600º posto. Lo stesso candidato, nella graduatoria per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, ha conseguito i seguenti punteggi: logica 17,6, biologia 18, chimica 18, fisica e matematica 10,2, totale 63,8, raggiungendo il primo posto in graduatoria;

che, nella graduatoria per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, la candidata menzionata ha riportato i seguenti punteggi: logica 6,6, biologia 13,4, chimica 14,4, fisica e matematica 12,4, totale 46,8, ottenendo una posizione al graduatoria al 76º posto. La stessa, nella graduatoria per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, ha conseguito il seguente punteggio: logica 19,2, biologia 16,8, chimica 13,4, fisica e matematica 13,2, totale 62,6, raggiungendo il secondo posto in graduatoria;

che sembra alquanto strano che i due candidati, che al concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia hanno riportato punteggi bassi, dimostrandosi scarsamente preparati, al concorso per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, svoltosi il giorno successivo, abbiano conseguito, nelle medesime materie, punteggi molto alti, raggiungendo le prime posizioni in graduatoria, dimostrando, in sole 24 ore, di essere diventati «geni»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di accertare la correttezza e la trasparenza della procedura di concorso, considerato che la discrepanza nei punteggi riportati dai due candidati risulta del tutto anomala;

se non ritenga di adottare provvedimenti volti alla invalidazione dei concorsi medesimi.

(4-05499)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel 1998 la Micron Tecnology rilevava la Divisione Memorie della Texas Instruments divenendo proprietario dello stabilimento produttivo di Avezzano (L'Aquila);

la Micron, in spregio alle leggi ed al contratto nazionale di lavoro, viola costantemente le regole sul lavoro straordinario esasperando le con-

dizioni di lavoro relativamente alle pause dei lavoratori turnisti ed anche all'orario di lavoro;

la Micron, a causa di attività discriminatorie e vessatorie, è stata più volte condannata dal Tribunale di Avezzano,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda porre in atto in relazione alle violazioni delle regole sul lavoro straordinario poste in essere dalla Micron, e come intenda agire il Ministro in indirizzo per porre fine alla condotta antisindacale della citata azienda.

(4-05500)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 478ª seduta del 27 ottobre 2003, a pagina 43, in luogo di: «Noi proveremo a farlo con tutte le opposizioni, nel Parlamento e nel Paese, attraverso un confronto serrato con il Governo Berlusconi,», deve leggersi: «Noi proveremo a farlo con tutte le opposizioni al Governo, nel Parlamento e nel Paese,».

€ 3,52